

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

148.

SITZUNG

24-9-1963

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA



INDICE

Disegno di legge n. 99:

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige »

pag. 3

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 99:

« Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz Nr. 24 vom 20. August 1952 über die Wahl des Regionalrates der Region Trentino-Alto Adige »

Seite 3

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(fa l'appello nominale).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 19.9.1963.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

Comunico al Consiglio che è stato restituito, con il visto del Commissario del Governo, il seguente disegno di legge regionale; « Modifiche alla legge regionale 6.4.1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

Comunico inoltre che è pervenuta alla Presidenza del Consiglio una lettera del comune di Lasino, a firma del sindaco, riguardante la nuova denominazione di Masi, nella quale si fa presente che la popolazione è favorevole al mutamento della denominazione e si sollecita che il relativo disegno di legge possa venire approvato con sollecitudine dal Consiglio.
(legge)

Trattiamo ora il **disegno di legge n. 99**:
« *Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, per l'elezione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige* ».

La parola alla Giunta.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.):

L'esigenza di provvedere alla modifica della legge elettorale per il Consiglio regionale deriva dalle seguenti circostanze.

- a) diversità di formulazione di molte norme tecniche e procedurali regolanti casi identici. Tale circostanza crea difficoltà all'interprete e provoca errori in sede di applicazione;
- b) opportunità di migliorare sotto il profilo tecnico, procedurale ed economico, i metodi in atto in base alle osservazioni ed agli studi compiuti in occasione delle tornate elettorali svoltesi nel primo decennio di applicazione della legge;
- c) necessità di aggiornare alcune disposizioni con la più recente legislazione elettorale nazionale;
- d) inserimento di proposte che da tempo sono in discussione, come ad esempio il requisito della residenza triennale di cui all'articolo 19 dello Statuto.

Le modifiche proposte si possono distinguere in formali o di coordinamento nella stessa legge e modifiche sostanziali delle norme in atto.

Tra queste ultime vanno considerate le seguenti:

Art. 6

E' stato coordinata la norma con quanto stabilito dall'art. 18 III° comma. Trattandosi di adempimento già vincolato a data fissa risulta ingiustificato l'ulteriore vincolo del mese previsto dalla norma in vigore (art. 6). L'esperienza ha insegnato che per far cadere la prima convocazione del Consiglio per la data normale del 13 dicembre a volte riesce impossibile rispettare il termine del mese (ciò accade quando le elezioni sono tenute nei primi giorni di novembre) a meno che l'Ufficio centrale non ritardi la proclamazione.

Art. 8

Con riferimento all'art. 19 dello Statuto si è introdotto il requisito della residenza triennale nella Regione per l'esercizio dell'elettorato attivo. Si è ritenuto infatti che dopo 14 anni di vita autonoma, mentre sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano, la popolazione è ormai stabilizzata e non si notano più flussi eccezionali di emigrazione ed immigrazione interna, sia giunto il momento di dare attuazione ad una facoltà prevista dallo Statuto.

Sembra giusto, infatti, richiedere un minimo di residenza nella Regione per dar modo di prendere cognizione della particolare realtà autonomistica e per poter quindi esercitare con maggior profitto il diritto di voto.

Art. 9

Questo art. riproduce il testo del corrispondente a.2 della legge 7 ottobre 1947 n.

1058, e pertanto è superfluo in presenza della norma contenuta nel successivo art. 10.

Oltre ad essere superfluo presenta un vincolo per la Regione di variare il testo tutte le volte che lo Stato modifica l'art. 2 della legge 1058.

E' stata formulata la variante (che poi è un semplice completamento) nell'ipotesi che la Giunta voglia proporre l'attuazione della norma prevista dall'art. 19 dello Statuto circa la residenza triennale.

Art. 12

Detto articolo riproduceva i casi applicabili in Regione previsti dall'art. 6 del T.U. 5 febbraio 1948 n. 26, che è stato sostituito dall'articolo 7 del T.U. 30 marzo 1957 n. 361, recante sensibili modifiche ed integrazioni.

Le proposte hanno scopo di necessario aggiornamento.

Non viene proposta la modifica da 90 a 180 giorni dato il diverso congegno di termini esistenti fra gli artt. 6 - 18 della L.R. n. 24 e gli artt. 7 e 11 del T.U. n. 361.

Art. 13

L'incompatibilità è stata limitata ai soli Sindaci in presenza di analoga norma (art. 8) della L.R. 6 aprile 1956 n. 5, la quale regola il caso di ineleggibilità del Consigliere regionale alla carica di Sindaco mentre l'art. 13 della L.R. 20 agosto 1952 n. 24, regola l'ipotesi di un Sindaco che viene eletto Consigliere regionale con facoltà in questo caso di optare trattandosi di incompatibilità tra le due cariche.

La legge n. 5 non prevede incompatibilità fra la carica di Assessore comunale e di Consigliere regionale nè all'art. 9 nè all'art. 20 (giusta sede) dove l'incompatibilità è prevista tra la carica di Consigliere comunale e quella di membro della Giunta regionale o della Giunta provinciale. Tenuto conto che la legge regionale

n. 5-1956 è successiva a quella n. 24-1952 non sarebbe logico pensare ad una dimenticanza ma piuttosto alla volontà di lasciare il problema aperto da risolversi soltanto con la modifica della L.R. n. 24. Il caso di Merano (Consigliere regionale dott. Kapfinger) ha dato lo spunto già nel 1960 di proporre l'eliminazione dell'inconveniente in occasione del riordinamento della L.R. n. 24 ed è quanto si è fatto in questa sede.

Artt. 19 - 20/bis

Le relative norme sono state ordinate e completate anche in base all'esperienza fatta ai fini di una più razionale e chiara loro interpretazione ed applicazione.

Artt. 21 - 21/bis

Vedi quanto riferito per l'analoga modifica all'art. 40 della L.R. n. 5, del 1956.

Artt. 19 e 22

In tema di autenticazione di firme i singoli articoli prevedono a volte Notaio o Sindaco (artt. 19 - 22) a volte da un Notaio o da un Cancelliere di Pretura (art. 20).

Si rende necessario unificare anche perchè i documenti prodotti potrebbero essere non ritenuti regolari per difetto di autentica e di tali difetti si è dovuto spesso avere notizia data la facilità con cui gli interessati cadono in errore.

Il Notaio ed il Cancelliere di Pretura sono i più qualificati per le autentiche del genere previste dalla legge, da qui la proposta di modifica.

Art. 23

Vedi quanto osservato in merito all'art. 24 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 28

Uniformato con l'analoga disposizione dell'art. 24/ter della L.R. n. 5 del 1956.

Art. 29

Uniformato con l'analoga disposizione dell'art. 25 della L.R. n. 5 del 1956.

Art. 30/a - 30/b - 30/c - 30/d

Sostituiscono gli artt. 30 e 31.

Il nuovo testo risulta coordinato con le corrispondenti norme della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 32 - II° comma

Per l'art. 29 il Vice Presidente è scelto tra gli scrutatori dal Presidente del seggio.

Artt. 32/b - 32/c - 32/d

Sostituiscono con testo aggiornato gli artt. 25 - 26 e 27, le cui norme non risultavano collocate nella giusta sede.

Art. 33/bis

Trasferito in questa sede l'art. 35.

Art. 34

Aggiornato il testo con le nuove esigenze di metodo essendo stata tolta la formalità, ritenuta superflua, della firma degli scrutatori per la autentica delle schede. Tale autenticazione viene fatta con il solo bollo della sezione, come da art. 36 che riproduce lo stesso metodo valido per le elezioni dei Consigli comunali ormai collaudato con favorevole esito.

Art. 36

Coordinato il testo con il nuovo metodo e con l'analogo articolo 47 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 37

Per la propaganda elettorale esiste disciplina organica data dalla legge 4 aprile 1956,

n. 212 per cui si è reso necessario il richiamo alla medesima.

Art. 40 e 41

Sono sostituiti dall'art. 40 nel nuovo testo che unifica e coordina le varie norme tra loro e con quelle della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 43

Coordinato il testo con quello del corrispondente art. 46 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 44

Coordinato il testo con quello del corrispondente art. 49 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 45

Coordinato il testo con quello del corrispondente art. 50 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 46

Per ragioni di tecnica legislativa le norme relative alla validità dei voti di cui agli ultimi sette comuni, sono state trasferite alla più idonea sede (art. 55).

Art. 50

Al vecchio art. 50 è stato conferito il n. 51 che viene con ciò a chiudere il Capo IV° relativo alle operazioni della domenica.

Art. 51

Aggiornato il testo con le nuove esigenze di metodo e coordinato con la formulazione del corrispondente art. 54 della L.R. n. 5 del

1956. Conferito a detto nuovo testo il n. 50 per ragioni di tecnica legislativa.

Titolo V°

« Dello scrutinio e della proclamazione ».

Questo titolo viene fatto iniziare con l'art. 54 poichè soltanto da qui in poi sono previste le relative disposizioni da compiersi tutte nei giorni successivi a quello di votazione.

Art. 54

Coordinate meglio le varie disposizioni fra loro ed uniformato il testo con quello del corrispondente art. 56 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 54/bis

Di nuova istituzione. Necessario per completezza delle procedure ed analogo al corrispondente art. 59 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 55 e 55/bis

Riuniscono nella giusta sede tutte le disposizioni regolanti la materia, ed uniformano, in quanto possibile, la formulazione con i corrispondenti articoli 57 e 58 della legge regionale n. 5 del 1956.

Art. 56

Semplificati metodo e procedure e ridotto il termine dalle ore 24 alle ore 16 (essendo inutile l'ulteriore attesa di 12 ore) onde evitare che per una o due sezioni venga bloccato tutto il lavoro di elaborazione dei dati elettorali da parte dell'Ufficio regionale costringendo questo ad enunciare le risultanze finali soltanto nella giornata di mercoledì, mentre con le modifiche operate ciò è possibile fare ancora nella notte tra il lunedì e il martedì.

Art. 57 e 57/bis

Riordinano tutta la materia con cronologica sequenza dei vari adempimenti e completezza di procedure e competenze che il vecchio art. 57, carente di norme, lasciava molte lacune ed incertezze le quali, in passato si sono dovute eliminare con circolari.

D'altro canto detto art. 57 comprendeva con formula generica ed imprecisa anche la questione delle spese che non può considerarsi pertinente all'articolo medesimo, e pertanto è stato creato apposito articolo 69/bis.

Art. 63

E' stato sostituito dai tre nuovi articoli 63, 63/bis, 63/ter che in forma organica disciplinano tutta la materia. La terza copia del verbale è necessaria per la Giunta regionale anche ai fini dei compiti demandati dalla legge all'organo esecutivo, tra i quali la convocazione del nuovo Consiglio regionale a sensi dell'art. 6.

La specificazione degli elementi essenziali che il verbale di sezione e dell'ufficio centrale deve contenere è indispensabile sia per l'uniformità, sia per la rilevazione dei dati e loro elaborazione, sia per rendere obbligatorio ai componenti del seggio di dare atto in forma organica delle operazioni compiute, visto che purtroppo, malgrado le circolari diramate in sede esecutiva molti seggi rendono a verbale soltanto pochi elementi od addirittura in casi veramente riprovevoli non compilano affatto il verbale.

Del resto anche questi nuovi articoli rispondono ad esigenze di coordinamento con i corrispondenti articoli 70 e 71 della legge regionale n. 5 del 1956.

Illustrati i motivi delle modifiche proposte la Giunta confida nell'approvazione da parte del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

All'art. 6 il secondo comma è sostituito con il seguente: « Il nuovo Consiglio è tempestivamente convocato dal Presidente della Giunta regionale per il giorno fissato nel decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2

L'art. 8 è sostituito con il seguente:

« Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini del successivo art. 10, di un Comune delle due provincie di Trento e Bolzano, risiedono nel giorno di indizione dei comizi elettorali e per un periodo ininterrotto di tre anni nel territorio della Regione ».

Art. 3

L'art. 9 è abrogato.

Art. 4.

All'art. 10 sono aggiunte le parole « ... e successive modificazioni ».

Art. 5

All'art. 12, primo comma, la lettera c) è sostituita con la seguente:

« I Sindaci del Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ».

Allo stesso articolo sono aggiunti i seguenti commi:

« Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente all'Ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c)

del primo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni.

« L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza delle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c).

« In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di indizione dei nuovi comizi elettorali ».

Art. 6

All'art. 13 la lettera d) è sostituita con la seguente:

« di Sindaco dei Comuni della Regione aventi popolazione fino ai 20.000 abitanti ».

Art. 7

All'art. 15, primo comma, dopo la parola « ... eleggibili » aggiungere la parola « ... inoltre ».

Art. 8

L'art. 19 è sostituito con il seguente:

« La lista dei candidati di ogni Collegio deve essere presentata con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

« Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere di Pretura, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettori figura iscritto.

« I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri

arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel Collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due Collegi elettorali portanti contrassegni diversi.

« La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonchè l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 22 ».

Art. 9

L'art. 20 è sostituito con il seguente:

« Con la lista dei candidati deve essere anche presentata:

- a) un modulo in triplice esemplare di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;
- b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal Sindaco competente;
- c) il certificato di nascita o titolo equipollente, di ciascun candidato;
- d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un Notaio o da un Cancelliere di Pretura. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;
- e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai Sindaci dei singoli Comuni ai quali ap-

partengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

« I Sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.

« Al Notaio, ed al Cancelliere di Pretura è dovuto per ogni sottoscrizione autenticata, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire 500, per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.

« Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».

Art. 10

E' aggiunto il seguente nuovo art. 20/bis:

« Le liste dei candidati devono essere presentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore 12 del 25° giorno anteriore a quello di votazione.

« La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.

« Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori, e, qualora ripresentata assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.

« E' vietato integrare la documentazione di una lista incompleta o sostituire la medesima

dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del Cancelliere ai presentatori ».

Art. 11

All'art. 21, terzo comma, l'espressione « ... entro cinque giorni... » è sostituita con l'espressione « ...entro tre giorni... » e l'indicazione « art. 20 » è sostituita con quella di « ... art. 20/bis ».

Nello stesso articolo il testo dei nn. 7 e 8 è sostituito con il seguente:

« Trasmette immediatamente alla Giunta regionale l'originale delle liste definitive corredate dai relativi allegati, nonchè di un esemplare del verbale steso per dare atto degli adempimenti di cui sopra ».

Art. 12

E' aggiunto il seguente nuovo art. 21/bis:

« Il Presidente della Giunta regionale provvede per la preparazione del manifesto che dovrà contenere i contrassegni di lista, il numero progressivo assegnato a ciascuna lista, ed il nome, cognome, luogo e data di nascita, nonchè il numero progressivo assegnato ai candidati di ciascuna lista.

« Il manifesto recante la firma, anche : stampa, del Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, è trasmesso dalla Giunta regionale ai Sindaci dei Comuni del Collegio, i quali provvedono per la pubblicazione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il 15° giorno anteriore a quello di votazione.

« Il Presidente della Giunta regionale provvede, inoltre, per la stampa delle schede sulle quali i contrassegni di lista sono riprodotti con progressione numerica orizzontale, in base al numero assegnato dall'Ufficio centrale circoscrizione alle singole liste ».

Art. 13

All'art. 22, primo comma, le parole « ... o da un Sindaco della circoscrizione... » sono sostituite con le parole « ... o da un Cancelliere di Pretura della circoscrizione »

Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « ... dei rispettivi seggi elettorali... » sono sostituite con le parole « ... dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».

Art. 14

L'art. 23 è sostituito con il seguente:

« Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.

« Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'Ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella Provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.

« Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

« Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'Ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.

« Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della Regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei Reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna agli interessati.

« Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale regionale.

« Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'Ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dal Sindaco un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tal fine l'Ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.

« Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».

Art. 15

All'art. 24 le parole « ... per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi » sono sostituite con le parole « ...non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione ».

Art. 16

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché nelle ore antimeridiane del giorno antecedente quello di votazione, il Presidente dell'Ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala di votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario del seggio;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;
- 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) le urne occorrenti per la votazione;
- 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;
- 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme di votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;

- 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
- 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento del seggio.

Art. 17

L'art. 26 è sostituito con il seguente:

« Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identico colore per ogni Collegio; sono fornite a cura della Giunta regionale con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B) e C) allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrasegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo di cui all'art. 21 n. 5, con il metodo della progressione numerica orizzontale.

« Le schede devono pervenire all'Ufficio elettore debitamente piegate. Per la Provincia di Bolzano le schede elettorali devono essere redatte in lingua italiana e tedesca.

« Nella parte centrale sono tracciate le linee orizzontali sufficienti a contenere i voti di preferenza. Sono vietati altri segni o indicazioni ».

Art. 18

L'art. 27 è sostituito con il seguente:

« I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione progressiva per Provincia, conforme al modello descritto nella Tabella A), allegata alla presente legge, sono forniti dalla Giunta regionale.

Per la Provincia di Bolzano i bolli di sezione devono essere bilingui.

« Le urne, fornite dalla Giunta regionale stessa, devono avere le caratteristiche essenziali di uno dei modelli descritti nelle tabelle

D) ed E) allegate alla legge valevole per l'elezione della Camera dei Deputati.

« In ogni sezione devono essere usate urne di un solo modello.

« La Giunta regionale, previ accordi con il Ministero dell'Interno, può però adottare le urne in uso per le elezioni della Camera dei Deputati ».

Art. 19

L'art. 28 è sostituito con il seguente che assume il n. 24/bis: « Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

« Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale, ove ne sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario ».

Art. 20

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e di un Segretario.

« Presso l'Ufficio elettorale regionale è tenuto al corrente, per ciascun Comune, un elenco delle persone eleggibili a Presidente di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonchè il titolo di studio posseduto, degli elettori del Comune che, essendo in possesso di titoli almeno di scuola media inferiore, abbiano fatto nel termine prescritto ri-

chiesta scritta di essere inclusi nel predetto elenco. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala di ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi fra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30/c risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

« Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco, aggiornato e completo per tutti i Comuni della Regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.

« Il Presidente della Corte d'Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone, possibilmente residenti nel Comune interessato, comprese nell'elenco di cui al comma precedente. Per la prima sezione o sezione unica il Presidente è scelto dall'elenco, fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza.

« La Cancelleria della Corte d'Appello di Trento notifica agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, per tramite dei Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario, i decreti di nomina a Presidente di seggio.

« Nei Comuni della Provincia di Bolzano, per la nomina a Presidente dell'ufficio elettorale, è richiesta la piena conoscenza della lingua italiana e tedesca.

« In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non con-

sentire la surrogazione normale, assume la presidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».

Art. 21

L'art. 30 è sostituito con i seguenti:

« Art. 30/a - Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.

« Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano d'età.

« Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.

« Ai nominati il Sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale ».

« Art. 30/b - Il Segretario del seggio è pure nominato dalla Commissione elettorale comunale a maggioranza assoluta di voti, nella stessa seduta nella quale si provvede alla nomina degli scrutatori, scegliendolo tra gli elettori residenti nel Comune, che possibilmente siano in possesso del titolo di scuola media inferiore ».

« Art. 30/c - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

— a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;

— b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;

— c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;

— d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

— e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;

— f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione ».

« Art. 30/d - Al Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di Lire 3.000, al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

« A ciascuno degli scrutatori ed al segretario spetta l'onorario giornaliero di Lire 2.000, al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II^a classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

« Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsati dalla Regione ».

Art. 22

L'art. 31 è abrogato.

Art. 23

All'art. 32, secondo comma, le parole « ... più anziano... » sono soppresse.

Art. 24

All'art. 33, primo comma, le parole « ... le elezioni... » sono sostituite con le parole « ... quello di votazione... ».

Art. 25

L'art. 34 è sostituito con il seguente:

« Non appena costituito l'ufficio, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

« Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al primo comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

« Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63/bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Art. 26

L'art. 35 assume il n. 33/bis.

Art. 27

L'art. 36 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 6 del giorno fissato per la vota-

zione, il Presidente ricostituisce l'Ufficio elettorale con le modalità previste dall'articolo 33, vengono quindi eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

— a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;

— b) vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;

— c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate.

— d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.

« Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

« Il Presidente dell'Ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».

Art. 28

L'art. 37 è sostituito con il seguente:

« Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le norme in vigore per le elezioni politiche ».

Art. 29

All'art. 38, primo comma, le parole « ... delle elezioni... » sono sostituite con le parole « ... della votazione... ».

Art. 30

L'art. 40 è sostituito con il seguente:

Ha diritto di votare nella sezione:

— a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;

— b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello, che lo dichiari elettore del Comune;

— c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, nonchè gli ufficiali e gli agenti della Forza Pubblica in servizio di ordine pubblico, purchè iscritti nelle liste elettorali di un Comune della circoscrizione;

— d) i candidati.

« Gli elettori di cui alle lett. a), c), d), devono in ogni caso produrre il certificato elettorale e quelli di cui alle lett. b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale ».

Art. 31

L'art. 41 è abrogato.

Art. 32

L'art. 43 è sostituito con il seguente:

« Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.

« Solo gli elettori, i quali per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nell'impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal Presidente, a farlo esprimere in loro presenza, nell'interno della cabina, da un elettore di fiducia liberamente scelto.

« Il certificato medico eventualmente esibito viene allegato al verbale ed è valido soltanto se rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, o dal medico condotto. Esso è rilasciato in carta libera, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

« Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal Presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito e del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.

« Se l'espressione del voto non è fatta nella cabina, il Presidente dell'Ufficio rifiuta la

scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, viene escluso dal voto, e se ne prende nota nel verbale ».

Art. 33

L'art. 44 è sostituito con il seguente:

« Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.

« In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla Commissione mandamentale.

« Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dalle leggi.

L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il Presidente a norma dell'art. 51.

Art. 34

L'art. 45 è sostituito con il seguente:

« L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il Presidente stacca il tagliando di cui all'art. 23 e, dopo aver ricevuto dal Presidente la scheda estratta dalla prima urna ed una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al Presidente, il quale la depone nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.

« Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al Presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il Presidente vi abbia scritto « scheda deteriorata » aggiungendo la sua firma.

« Nell'apposita colonna della lista di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.

« Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.

« A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, apponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.

« Le schede non conformi a quelle prescritte dall'art. 32 o mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale ».

Art. 35

L'art. 46 è sostituito con il seguente:

« Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

« L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero delle preferenze è di tre.

« Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della scheda il cognome, e se necessario il nome ed il cognome, dei candidati preferiti, compresi nella lista votata.

« Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scrivere uno dei due. La indicazione deve contenere, a

tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.

L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri con i quali sono contrassegnati nelle liste i candidati preferiti.

« Sono vietati altri segni o indicazioni.

Art. 36

L'art. 47 è abrogato.

Art. 37

L'art. 48 è abrogato.

Art. 38

L'art. 50 assume il n. 51.

Art. 39

L'art. 51 assume il n. 50 ed è sostituito con il seguente:

« Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) provvede a sigillare, nell'urna contenente le schede votate, il foro che ha servito a ricevere le schede medesime;
- 3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente o da due scrutatori;
- 4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al nu-

mero degli elettori iscritti che non hanno votato;

- 5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;
- 6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;
- 7) racchiude il bollo, i verbali, nonchè tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
- 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
- 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.

« Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».

Art. 40

L'art. 52 è abrogato.

Art. 41

L'art. 53 è abrogato.

Art. 42

L'art. 54 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 7 del giorno successivo, il Presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonchè dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'art. 50, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso. « Uno degli scrutatori, designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al Presidente, il quale proclama al alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

« Il terzo scrutatore ed il segretario notaio separatamente ed annunciano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonchè da ciascun candidato. E' vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

« Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata con la firma di almeno due componenti l'Ufficio ».

Art. 43

E' aggiunto il seguente nuovo art. 54/bis:

« Le schede spogliate a termini dell'articolo precedente vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:

- a) quelle contenti voti validi;

— b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;

— c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;

— d) quelle nulle;

— e) quelle dalle quali non risulta alcuna manifestazione di voto ».

Art. 44

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa ogni qual volta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

« Il voto di lista è valido anche quando l'elettore abbia espresse soltanto una o più preferenze di candidati appartenenti tutti alla medesima lista.

« Sono nulli i voti contenuti in schede:

— a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere il modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;

— b) nelle quali l'elettore ha espresso voti per più di una lista e non sia possibile identificare la lista prescelta, nemmeno con l'indicazione di alcuno dei candidati.

« Sono nulle le schede:

— a) che non siano quelle prescritte dall'art. 32/c o non portino il bollo richiesto dall'art. 36 sfuggite al controllo durante la votazione;

— b) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati.

« Le schede indicate al secondo e terzo comma del presente articolo sono vidimate con la firma del Presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al processo verbale ».

Art. 45

E' aggiunto il seguente nuovo art. 55/bis:

« Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle, rimangono valide le prime tre.

« Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

« Le preferenze per candidati compresi in liste dell'altro collegio, aventi lo stesso contrassegno della lista votata, sono pure inefficaci; sono peraltro considerate ai fini della determinazione della lista prescelta qualora l'elettore abbia espresso soltanto le preferenze.

« Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza.

« Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale i preferiti appartengono.

« Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti tutti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati preferiti ».

Art. 46

L'art. 56 è sostituito con il seguente:

« Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le operazioni di cui ai precedenti articoli, il Presidente deve, entro le ore 16 del giorno successivo a quello di votazione, compiere le seguenti operazioni:

— a) formare un primo pacco contenente tutte le schede spogliate ed i due esemplari delle tabelle di scrutinio;

— b) formare un secondo pacco contenente tutte le schede rimaste da spogliare al momento della sospensione dei lavori;

— c) formare un terzo pacco contenente i verbali e tutti gli altri documenti ed atti pertinenti all'ufficio o comunque prodotti al medesimo da chicchessia. Prima di chiudere il pacco si darà atto nel verbale di tutte le operazioni compiute fino a quel momento;

— d) recapitare con l'assistenza del segretario o far recapitare da due componenti il seggio i tre pacchi indicati sopra alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione ritirando ricevuta dal Cancelliere che del materiale ricevuto ne diviene personalmente responsabile.

« Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto dal presente articolo, il Presidente del Tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede, gli atti ed i documenti, ovunque si trovino accertando nel contempo le cause delle inadempienze ed i responsabili delle medesime ».

Art. 47

L'art. 57 è sostituito con il seguente:

« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63/bis e provvede quindi a:

— a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravvanzate;

— b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);

— c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di preferenza nulli, o contestati, siano stati o no provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;

— d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;

— e) formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.

« Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto direttamente dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.

« Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».

Art. 48

E' aggiunto il seguente nuovo art. 57/bis:
« Entro il secondo giorno successivo a

quello di votazione il Sindaco provvede per il deposito, nella Segreteria comunale dove ha sede la sezione, dell'esemplare del verbale ricevuto dal Presidente del seggio. Il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo comunale ed avrà la durata di giorni otto consecutivi durante i quali ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

« Il Pretore entro i cinque giorni dal ricevimento rende noto agli scrutatori ed ai rappresentanti di lista del giorno ed ora in cui procederà all'apertura del plico di cui alla lettera a) dell'articolo precedente ed alla compilazione, a cura del Cancelliere, di un estratto delle liste, da lui vistate in ciascun foglio, in cui sono elencati gli elettori che non hanno votato. Gli scrutatori ed i rappresentanti di lista intervenuti possono apporre su ciascun foglio la loro firma

« L'estratto è trasmesso, non oltre il 60° giorno successivo a quello di votazione, al Sindaco del Comune dove ha avuto sede la sezione, il quale ne cura il deposito per 15 giorni nella segreteria, dandone notizia al pubblico mediante avviso all'albo comunale. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza dell'estratto ».

Art. 49

All'art. 58 il n. 1 del primo comma è sostituito con la seguente dizione:

« compie le operazioni spettanti al seggio nell'ipotesi di cui al precedente art. 56 per conto di tutte le sezioni interessate ».

Art. 50

L'art. 63 è sostituito con il seguente:

« Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal

Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti dal Cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo articolo 63/ter.

« Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonchè gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del Cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'Ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.

« Il terzo esemplare del verbale è depositato nella Cancelleria di Tribunale.

« Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e relazione al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale ».

Art. 51

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63/bis:

« Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:

— a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio nonchè il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;

— b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'art. 40;

— c) l'indicazione del numero delle schede autenticate prima dell'apertura della votazione ed eventualmente durante la votazione;

— d) l'indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'art. 43 - secondo comma;

— e) l'indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:

- 1) totale dei votanti;
- 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati, ma attribuiti;
- 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
- 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
- 5) totale delle schede nulle;
- 6) totale delle schede bianche;

Il dato di cui al n. 1 è desunto dalla lista elettorale che ha servito per la votazione, mentre i dati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;

— f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonchè la citazione delle proteste o reclami presentati all'ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal Presidente;

— g) l'elenco degli allegati al verbale;

— h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;

— i) la firma in calce di tutti i componenti l'ufficio e dei rappresentanti di lista».

Art. 52

E' aggiunto il seguente nuovo art. 63/ter:

« Il verbale dell'Ufficio centrale deve contenere:

— a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio, nonchè il nome e cognome dei compo-

nenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;

— b) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;

— c) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;

— d) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;

— e) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.

« Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni sezione elettorale sono allegati al verbale dell'Ufficio centrale e ne formano parte integrante.

« Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'Ufficio, dai due esperti, dal Cancelliere del Tribunale, nonchè dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Art. 53

All'art. 69 l'espressione « ... della legge 5 febbraio 1948 numero 26... », è sostituita con l'espressione « ... del T.U. 30 marzo 1957 n. 361... ».

Art. 54

E' aggiunto il seguente nuovo art. 69/bis:

« Le spese tutte inerenti e conseguenti all'applicazione della presente legge sono a carico della Regione.

« Quelle per l'arredamento dei seggi, per la compilazione delle liste elettorali di sezione, per la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, per il pagamento delle competenze spettanti ai membri dell'ufficio elettorale di sezione e per il servizio segnalazione notizie alla

Giunta regionale, sono anticipate dal Comune e rimborsate dalla Regione ».

Art. 55

All'allegato « C » la dicitura « firma scrutatori » e la rispettiva riga punteggiata sono soppresse.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della Commissione legislativa affari generali.

BENEDIKTER (S.V.P.):

La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame questo disegno di legge nelle sedute del 18 e 25 maggio, 11, 20 e 25 giugno 1963.

La modifica più importante, che questo disegno di legge intende proporre alla legge attualmente vigenti, consiste nell'attuazione dell'art. 19 dello Statuto speciale, il quale consente di circoscrivere il diritto di voto alle persone che abbiano il requisito della residenza nel territorio della regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni. Questa innovazione è stata approvata dalla Commissione in base alla considerazione, che chi non possiede questo requisito ben difficilmente può aver sufficiente preparazione politica per partecipare coscientemente alle elezioni regionali.

Non sembra inopportuno citare, a questo proposito, le seguenti osservazioni di Luigi Einaudi (« Prediche inutili » - III dispensa: « Di un problema che non è particolare all'Alto Adige »):

« Il cittadino sia sempre elettore; ma eserciti il diritto suo dove il suo esercizio può dare buon frutto. E' male, invece, che egli sia elettore, dove egli è un nuovo venuto, dove non ha radici, dove non ha ancora creato rapporti durevoli di affetto, di lavoro o di interessi. Una città, un comune non è un mero insieme di uo-

mini viventi in un certo luogo. L'uomo, se anche ha ottenuto la residenza, non è ancora cittadino del comune dove è appena giunto. Una città, un borgo o un villaggio è anche un complesso di tradizioni, di eredità, di affetti, di legami; esso è un presente, ma è soprattutto un passato ed un avvenire. Chi sia vissuto per pochi anni in un luogo vi è in realtà forestiero e non ha ragione di decidere delle sorti del comune. Occorre passi un qualche tempo, perchè da forestiero si muti in cittadino ».

« Quanti anni deve durare il tirocinio elettorale? Se sarebbe azzardato indicare un numero preciso di anni, in materia che non è nuova nei paesi di antica educazione politica come la Svizzera, che non era ignota nelle antiche costituzioni dei tempi dei liberi comuni italiani, ma è oggi da noi scarsamente considerato, si può affermare che quel numero non può ridursi da uno o due anni, ma non può nemmeno essere troppo prolungato. L'immigrato, il forestiero diventa cittadino pieno quando è nato in lui l'interesse locale ai problemi della cosa pubblica. Se gli anni di attesa non possono ridursi all'unità, non pare d'altro canto possano andare oltre la decina ».

Nel corso della discussione su questo argomento, alcuni Commissari hanno fatto presente che la norma proposta dalla Giunta non tiene conto degli elettori, che hanno trasferito altrove la propria residenza, ma che possono ritornare in regione in un periodo, antecedente alle elezioni, inferiore ai tre anni; questi, secondo detta norma, sono privati del diritto di voto, pur avendo avuto nella loro vita molti anni di residenza nella regione. La Commissione tuttavia ha deciso di non cambiare il testo proposto dalla Giunta, in quanto ogni modifica intesa a risolvere questo problema potrebbe comportare una disparità di trattamento rispetto alla norma dell'art. 19 dello Statuto.

La proposta della Giunta è stata completata da altri articoli, presentati dalla medesima in Commissione, contenenti norme tecniche, che consentono di realizzare la votazione dei residenti triennali senza dover istituire delle apposite liste elettorali in aggiunta a quelle previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Nel corso dell'esame del disegno di legge, la Commissione ha avvertito l'esigenza di uniformare le disposizioni procedurali a quelle fissate nella legge elettorale comunale: tale uniformità è stata realizzata nell'orario dell'inse-diamento del seggio elettorale, della votazione e dello scrutinio; nei compensi ai presidenti di seggio e agli scrutatori; nel riesame, ad opera dell'ufficio centrale circoscrizionale, dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati; e in altre disposizioni di minore rilievo.

Infine la Commissione ha preso in esame una proposta avanzata dai rappresentanti del S.V.P., i quali hanno chiesto che l'art. 59 della legge vigente venga modificato, nel senso di applicare il sistema del quoziente corretto con una correzione superiore a quella prevista dalla legge vigente: a tale scopo, nel primo comma del medesimo articolo, le parole « più uno » devono essere sostituite dalle parole « più due ». I rappresentanti del gruppo del S.V.P. hanno motivato la loro richiesta, illustrando l'esigenza che il quoziente sia ulteriormente ridotto, allo scopo di assegnare un maggior numero di seggi ai quozienti interi anziché ai resti. Vi sono dei precedenti legislativi che giustificano questa richiesta: vedasi il testo unico per l'elezione dei deputati (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) che all'art. 77 prevede la correzione del « più due »; vedasi la legge elettorale regionale sarda (L.R.

23 marzo 1961, n. 4) che all'art. 68 prevede la correzione « più tre »; e vedasi la legge elettorale dei Consigli provinciali (legge 10 settembre 1960, n. 962) che all'art. 10 prevede la correzione del « più due ». La proposta, messa in votazione, è stata approvata con tre voti favorevoli e tre astensioni. I Commissari Nicolodi e Corsini hanno giustificato la loro astensione, spiegando che non fu loro possibile esaminare le conseguenze pratiche della modifica. Hanno pertanto richiesto al Presidente della Commissione di far predisporre agli uffici un computo e una relazione che servano per valutare adeguatamente la richiesta. Detta relazione viene spedita in allegato alla presente.

Infine la Commissione ha istituito l'art. 4 bis, che sostituisce l'art. 11 della legge vigente e che ha lo scopo di sottrarre il diritto di elettorato passivo al requisito della residenza triennale. La modifica si rende necessaria in quanto l'art. 19 dello Statuto consente la limitazione soltanto per il diritto elettorale attivo.

In questo testo, secondo gli intendimenti del Consiglio regionale, dovevano essere inserite le norme previste dal disegno di legge n. 96: « Incompatibilità tra la carica di consigliere regionale ed altri incarichi ». Detto disegno di legge, già approvato dalla Commissione, è stato ripreso in esame dalla medesima, che però non ha potuto concludere nel senso indicato dal Consiglio, in quanto, nel corso della discussione, si sono presentati vari problemi che si intende approfondire ulteriormente.

Concluso l'esame dei vari articoli, la Commissione ha approvato all'unanimità questo testo che viene trasmesso al Consiglio regionale (*).

(*) Vedi Appendice a pag. 71

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1952, N. 24, PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE ».

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
Art. 2	Art. 2
<p>L'art. 8 è sostituito con il seguente: « Sono elettori per l'elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che essendo iscritti nelle liste elettorali, compilate a termini del successivo art. 10, di un Comune delle due province di Trento e Bolzano, risiedano nel giorno di indicazione dei comizi elettorali e per un periodo ininterrotto di tre anni nel territorio della Regione ».</p>	<p>L'art. 8 è sostituito con il seguente: « Sono elettori per la elezione del Consiglio regionale i cittadini italiani che, essendo iscritti nelle liste elettorali di un Comune delle due province di Trento e Bolzano, compilate a sensi del successivo art. 10, risiedono, nel giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi, per un periodo ininterrotto di tre anni nel territorio della Regione ».</p>
Art. 3	Art. 3
L'art. 9 è abrogato.	<p>L'art. 9 è sostituito con il seguente: « Ai fini dell'accertamento della residenza triennale, i sindaci dei Comuni della Regione compilano, tenendolo aggiornato, in coincidenza con la revisione annuale e dinamica delle liste elettorali, un elenco di coloro che, essendo compresi nelle liste elettorali, non hanno raggiunto il requisito triennale della iscrizione ininterrotta nel registro della popolazione stabile dei Comuni della Regione. Entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la Commissione elettorale comunale, sulla scorta dell'elenco compilato dal sindaco e degli atti d'ufficio, predispone un elenco in duplice copia degli elettori indicati nel comma precedente.</p>

Testo del proponente
o riferimenti alla legge vigente

Testo della Commissione
articoli emendati

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che depenna dalla copia delle liste sezionali destinata alla votazione indetta ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 agosto 1952, n. 24, i nominativi compresi nell'elenco ».

Art. 4

All'art. 10 sono aggiunte le parole « ... e successive modificazioni ».

Art. 4

L'art. 10 è sostituito con il seguente:

« Per quanto riguarda la compilazione, tenuta, revisione e pubblicazione delle liste elettorali, la notifica agli interessati, i termini, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, i ricorsi, le disposizioni varie e penali, si applicano le norme in vigore della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni; per quanto attiene alle cancellazioni di cui all'articolo precedente, quelle previste dal quarto comma dell'art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 46.

Il controllo e il potere sostitutivo in ordine agli adempimenti di cui all'art. 9 sono esercitati dalla Regione ».

Art. 11

della legge vigente

Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, a sensi dell'articolo precedente, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione.

Art. 4 bis

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

« Sono eleggibili a consiglieri regionali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione, compilate a sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno della elezione ».

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
Art. 8	Art. 8
<p>L'art. 19 è sostituito con il seguente:</p> <p>« La lista dei candidati di ogni Collegio deve essere presentata con dichiarazione firmata da non meno di 500 e non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali del Collegio. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.</p> <p>Gli elettori sono elencati con nome, cognome, luogo di nascita; la loro firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura, e per ogni elettore deve essere indicato il Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto.</p> <p>I nomi dei candidati devono essere elencati con l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita e contrassegnati da numeri arabi progressivi secondo l'ordine di precedenza agli effetti dell'art. 54.</p> <p>Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei candidati da eleggere nel Collegio. Nessun candidato può essere compreso in liste dei due Collegi elettorali portanti contrassegni diversi.</p> <p>La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere la descrizione succinta del contrassegno che identifica la lista nonchè l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'art. 22 ».</p>	<p>Idem.</p> <p>« Le liste dei candidati di ogni Collegio devono essere presentate...</p> <p>... autenticata, anche cumulativamente, da un notaio o da un cancelliere di pretura o dal segretario comunale, e per...</p> <p>Idem.</p> <p>Idem.</p> <p>Idem.</p>
Art. 9	Art. 9
<p>L'art. 20 è sostituito con il seguente:</p> <p>« Con la lista dei candidati deve anche presentare:</p>	<p>Idem.</p> <p>Idem.</p>

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
— a) un modulo in triplice esemplare di contrassegno, anche figurato ma non colorato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro;	— a) tre esemplari di contrassegno, anche figurato...
— b) il certificato, per ogni candidato, attestante l'iscrizione del medesimo nelle liste elettorali di un Comune della Regione, rilasciato dal sindaco competente;	Idem.
— c) il certificato di nascita o titolo equipollente, di ciascun candidato;	Idem.
d) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura. Qualora il candidato si trovasse all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare;	— d).
— e) i certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli Comuni ai quali appartengono gli elettori firmatari della lista, attestanti che i medesimi risultano iscritti nelle liste elettorali del Comune.	... Di pretura o da un segretario comunale. Qualora il...
I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare i certificati di cui al comma precedente.	Idem.
Al notaio ed al cancelliere di pretura è dovuto per ogni sottoscrizione autentica, nei casi previsti dalla presente legge, l'onorario di Lire una, ma non meno di Lire 500 per gruppo contemporaneo di autenticazioni effettuate.	Idem.
Tutti gli atti e documenti inerenti al procedimento elettorale sono redatti su carta esente da bollo ».	Idem.
Art. 10	Art. 10
E' aggiunto il seguente nuovo art. 20/bis:	Idem.
« Le liste dei candidati devono essere pre-	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>sentate per la circoscrizione elettorale di Trento alla Cancelleria del Tribunale di Trento e per la circoscrizione elettorale di Bolzano a quella del Tribunale di Bolzano, nelle ore d'ufficio del periodo compreso fra il 35° giorno e le ore 12 del 25° giorno anteriore a quello di votazione.</p>	
<p>La Cancelleria del Tribunale circoscrizionale all'atto del ricevimento delle liste dei candidati rilascia ricevuta nella quale è indicato il numero progressivo di presentazione, ed è riprodotta la descrizione del contrassegno che distingue la lista e sono elencati i documenti di corredo dando atto di quelli, che essendo richiesti dalla legge, non risultano presentati.</p>	<p>Idem.</p>
<p>Su richiesta degli interessati la lista incompleta con i documenti annessi è restituita, prima della consegna della ricevuta, ai presentatori, e, qualora ripresentata assume il numero progressivo spettante nel momento della ripresentazione.</p>	<p>Idem.</p>
<p>E' vietato integrare la documentazione di una lista incompleta o sostituire la medesima dopo avvenuta la consegna della ricevuta da parte del cancelliere ai presentatori ».</p>	<p>E' vietato integrare la documentazione incompleta di una lista o sostituire la medesima, dopo avvenuta la consegna . . .</p>
<p>Art. 13</p>	<p>Art. 13</p>
<p>All'art. 22, primo comma, le parole « ... o da un Sindaco della circoscrizione... » sono sostituite con le parole « ... o da un Cancelliere di Pretura della circoscrizione ».</p>	<p>. . . Cancelliere di Pretura o da un segretario comunale ».</p>
<p>Allo stesso articolo, primo comma, le parole all'ultima alinea « ... dei rispettivi seggi elettorali... » sono sostituite con le parole « ... dei rispettivi uffici elettorali di sezione insieme con il materiale per il seggio ».</p>	<p>Idem.</p>

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
Art. 14	Art. 14
L'art. 23 è sostituito con il seguente:	Idem.
Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione, il Sindaco deve aver provveduto per la consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato di iscrizione nelle liste elettorali.	Idem.
« Il certificato indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da staccarsi a cura del messo notificatore in segno di ricevuta ed un secondo tagliando da staccarsi a cura del Presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto. Nella provincia di Bolzano i certificati di iscrizione devono essere stampati in lingua italiana e tedesca e compilati nella lingua presunta del destinatario.	... Il giorno e l'orario della votazione e reca . . .
«Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio. Quando la persona cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.	Idem.
« Per gli elettori residenti fuori Comune i certificati vengono consegnati agli interessati tramite l'ufficio comunale di residenza quante volte questa sia conosciuta.	Idem.
« Per i militari delle Forze Armate e gli appartenenti ai Corpi militari organizzati al servizio dello Stato, i quali prestino servizio nel territorio della regione, ma fuori del Comune nelle cui liste sono iscritti, i Comandanti dei reparti, entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi eletto-	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>rali, devono richiedere al Sindaco competente la trasmissione dei certificati elettorali, per eseguirne poi, immediatamente, la consegna, agli interessati.</p>	
<p>« Gli elettori all'estero sono resi edotti della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'ufficio elettorale regionale.</p>	Idem.
<p>« Gli elettori nei tre giorni precedenti quello di votazione e nel giorno stesso, possono personalmente ritirare presso l'ufficio comunale i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti. Durante lo stesso periodo l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente, di ottenere dai Sindaci un certificato « duplicato » qualora abbia perduto il certificato originale, o questo sia divenuto inservibile. A tale fine l'ufficio comunale resta aperto nei tre giorni antecedenti e nel giorno stesso della votazione, almeno dalle ore 9 alle ore 17.</p>	Idem.
<p>« Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti in conformità alle norme del presente articolo, il Presidente della Commissione elettorale mandamentale, previ sommari accertamenti, può nominare un Commissario che intervenga presso il Comune per la distribuzione dei certificati ».</p>	Idem.
Art. 19	Art. 15 bis
<p>L'art. 28 è sostituito con il seguente che assume il n. 24 bis:</p>	E' aggiunto il seguente art. 24 bis:
<p>« Entro dieci giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il Sindaco od un Assessore da lui delegato, con la assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buon stato delle urne, dei tavoli, dei tra-</p>	Idem.

Testo del proponente
o riferimenti alla legge vigente

Testo della Commissione
articoli emendati

mezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.

« Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale, ove ne sia il caso, provvede a far eseguire le predette operazioni anche a mezzo di commissario ».

Art. 16

L'art. 25 è sostituito con il seguente:

« Il Sindaco provvede affinché nelle ore antimeridiane del giorno antecedente quello di votazione, il Presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla Commissione elettorale mandamentale;
- 3) un estratto delle liste di cui al numero precedente, da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
- 4) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse alla sala di votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori e del segretario del seggio;
- 6) gli atti di designazione dei rappresentanti di lista ricevuti a norma dell'art. 22;

... Il Presidente della Giunta provinciale, ove sia il caso ...

Art. 16

Idem.

« Il Sindaco provvede affinché dalle ore 16 in poi del giorno precedente quello di votazione ...

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
— 7) il pacco delle schede che al Sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;	Idem.
— 8) le urne occorrenti per la votazione;	Idem.
— 9) sei matite copiative per l'espressione del voto;	Idem.
— 10) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme di votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;	Idem.
— 11) una copia del testo della legge ed una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;	Idem.
— 12) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrente per il funzionamento del seggio ».	Idem.

« Dopo le precedenti operazioni, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonchè della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio:

« Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al primo comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinchè questi provvede a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

« Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63 bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le

Testo del proponente
o riferimenti alla legge vigente

Testo della Commissione
articoli emendati

Art. 20

L'art. 29 è sostituito con il seguente:

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente, di tre scrutatori di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e di un segretario.

« Presso l'ufficio elettorale regionale è tenuto al corrente, per ciascun Comune, un elenco delle persone eleggibili a Presidente di seggio elettorale. A tale scopo il Sindaco segnala entro il mese di giugno di ciascun anno, alla Giunta regionale, il nome, cognome, data e luogo di nascita nonchè il titolo di studio posseduto, degli elettori del Comune che, essendo in possesso di titolo almeno di scuola media inferiore, abbia fatto nel termine prescritto richiesta scritta di essere inclusi nel predetto elenco. In mancanza, o in caso di insufficienti richieste il Sindaco segnala d'ufficio un numero di persone non inferiore a quello delle sezioni elettorali istituite nel Comune, scegliendo i nominativi tra gli elettori del Comune che non appartenendo alle categorie di cui alle lettere b), c), d), e) dell'art. 30/c e risultino in possesso almeno del titolo di studio di scuola media inferiore.

schede di votazione, nonchè il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica».

Art. 20

Idem.

« In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un Presidente e di cinque scrutatori. Uno degli scrutatori, scelto dal Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente. Un altro scrutatore, nominato a sensi dell'art. 30, svolge le funzioni di segretario.

« Presso l'ufficio elettorale regionale è istituito l'albo dei Presidenti di seggio elettorale. A tale scopo...

... Media inferiore. Per la nomina a Presidente di seggio elettorale in provincia di Bolzano è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

« Il Sindaco certifica per ciascun nomi-

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>«Entro il quarantesimo giorno anteriore a quello della votazione l'elenco, aggiornato e completo per tutti i Comuni della regione, è trasmesso dall'Assessorato regionale competente alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento.</p>	<p>nativo l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge.</p>
<p>« Il Presidente della Corte di Appello nomina il Presidente di seggio elettorale scegliendolo fra le persone, possibilmente residenti nel Comune interessato, compreso nell'elenco di cui al comma precedente.</p>	<p>Soppresso.</p>
<p>Per la prima sezione o sezione unica il Presidente è scelto dall'elenco, fra i magistrati, funzionari e impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni, in possesso di un titolo di scuola media superiore. L'enumerazione di queste categorie non implica ordine di precedenza.</p>	<p>« Il Presidente della Giunta regionale, entro il quarantesimo giorno antecedente quello di votazione, nomina il Presidente di seggio elettorale, scegliendolo tra le persone iscritte all'albo, di cui al secondo comma del precedente articolo. Per la prima sezione o sezione unica il Presidente è scelto nell'albo, fra i magistrati . . .</p>
<p>« La Cancelleria della Corte di Appello di Trento notifica agli interessati, entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, per tramite dei Comuni di residenza, ai quali è pure inviato l'elenco degli elettori interessati perchè vengano esclusi dalla nomina a scrutatore o segretario, i decreti di nomina a Presidente di seggio.</p>	<p>. . . Precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel Comune.</p>
<p>« Nei Comuni della Provincia di Bolzano, per la nomina a Presidente dell'ufficio elettorale, è richiesta la piena conoscenza della lingua italiana e tedesca.</p>	<p>« Il Presidente della Giunta regionale provvede a far notificare agli interessati . . .</p>
<p>« In caso di impedimento del Presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la pre-</p>	<p>Soppresso.</p>
	<p>Idem.</p>

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
sidenza il Sindaco o un suo delegato, scelto fra gli elettori del Comune ».	
Art. 21	Art. 21
L'art. 30 è sostituito con i seguenti:	L'art. 30 è sostituito dal seguente:
« Art. 30/a - Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo comunale, procede alla nomina degli scrutatori tra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano idonei alle funzioni di scrutatori.	« Fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti le elezioni, la Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con avviso affisso . . .
« Qualora la nomina non sia fatta ad unanimità, ciascun membro della Commissione vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto un maggior numero di voti. A parità di voti, è proclamato l'anziano d'età.	Idem.
« Se il Comune sia retto da un Commissario, questi procede sentiti i rappresentanti di lista, se già designati, alla nomina degli scrutatori con l'assistenza del segretario comunale.	« La Commissione, effettuata la nomina degli scrutatori, sceglie fra questi a maggioranza assoluta di voti, il segretario del seggio. Il segretario deve essere scelto, possibilmente, tra gli scrutatori che siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.
« Ai nominativi il Sindaco od il Commissario notifica non oltre il sesto giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina, per mezzo del messo comunale.	« Delle operazioni compiute viene dato atto in apposito processo verbale.
« Art. 30/b - Il segretario del seggio è pure nominato dalla Commissione elettorale comunale a maggioranza assoluta di voti, nella	Idem.
	Idem.
	Soppresso.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>stessa seduta nella quale si provvede alla nomina degli scrutatori, scegliendolo tra gli elettori residenti nel Comune, che possibilmente siano in possesso del titolo di scuola media inferiore.</p>	<p>Art. 21 bis</p>
<p>« Art. 30/c - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatori e di segretario:</p>	<p>E' aggiunto il seguente nuovo art. 30 bis: Idem.</p>
<p>— a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;</p>	<p>Idem.</p>
<p>— b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;</p>	<p>Idem.</p>
<p>c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio;</p>	<p>Idem.</p>
<p>— e) i segretari comunali, nei Comuni aventi più di tre sezioni elettorali, e nei Comuni aventi il servizio di segreteria consorziale;</p>	<p>Idem.</p>
<p>— f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.</p>	
<p>« Art. 30/d - Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di L. 3.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe ai funzionari con qualifica di Direttore di sezione dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.</p>	<p>Art. 22</p>
<p>Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.</p>	<p>L'art. 31 è sostituito dal seguente: «' Al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un compenso fisso di L. 7.000, al lordo delle . . .</p>

Testo del proponente
o riferimenti alla legge vigente

Testo della Commissione
articoli emendati

« A ciascuno degli scrutatori ed al segretario spetta l'onorario giornaliero di L. 2.000 al lordo delle ritenute di legge. Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello che spetterebbe al funzionario con qualifica di Consigliere di II^a classe dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Ai pubblici funzionari con qualifica superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

« Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio, agli scrutatori ed ai segretari sono rimborsati dalla Regione ».

Art. 22

L'art. 31 è abrogato.

Art. 24

Art. 33 della legge vigente.

Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati».

Art. 25

L'art. 34 è sostituito con il seguente:

« Non appena costituito l'ufficio, il Presidente si accerta della esistenza e del buon stato

« Agli scrutatori, compreso quello che svolge funzioni di segretario, spetta un compenso fisso di L. 5.000, al lordo delle ritenute di legge . . .

« Le spese per il trattamento di missione e l'onorario corrisposto dal Comune ai Presidenti di seggio ed agli scrutatori sono rimborsate dalla Regione ».

Soppresso.

Art. 24

L'art. 33 è soppresso.

Idem.

Art. 25

L'art. 34 è soppresso.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
--	--

delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, nonché della esistenza qualitativa e quantitativa delle schede, dei manifesti, delle matite copiative e degli stampati necessari al funzionamento del seggio.

« Eventuali deficienze emerse dagli accertamenti di cui al primo comma sono tempestivamente segnalate al Sindaco affinché questi provveda a colmarle immediatamente e comunque prima delle ore 6 del giorno di votazione.

« Di quanto emerso e dei provvedimenti adottati il Presidente fa dare atto nel verbale di cui all'art. 63/bis e provvede nel contempo a racchiudere nell'urna posta alla sua sinistra le schede di votazione, nonché il plico ancora sigillato contenente il bollo della sezione, dopo di che rimanda le ulteriori operazioni alle ore 6 del giorno seguente assegnando la custodia delle urne e dei documenti alla Forza Pubblica ».

Art. 26

L'art. 35 assume il n. 33/bis.

Art. 27

L'art. 36 è sostituito con il seguente:

« Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione con le modalità previste dall'art. 33, vengono quindi eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:

Soppresso.

Art. 27

L'art. 36 è sostituito dal seguente:

« Alle ore 6 antimeridiane del giorno fissato per la votazione, il Presidente costituisce l'ufficio elettorale, chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

« Se tutti o alcuno degli scrutatori non sono presenti o ne sia mancata la designazione, il Presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
— a) Viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;	presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati.
b) — vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla Commissione mandamentale;	« Vengono quindi eseguite, nell'ordine, le seguenti operazioni:
— c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del Presidente, le schede così autenticate;	Idem.
— d) viene sigillata l'urna vuota situata a destra del Presidente, lasciando aperto soltanto il foro per l'introduzione delle schede votate.	Idem.
« Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.	Idem.
« Il Presidente dell'ufficio dichiara quindi aperta la votazione ».	Idem.
Art. 38	Art. 38
L'art. 50 assume il n. 51.	Soppresso.
Art. 39	Art. 39
L'art. 51 assume il n. 50 ed è sostituito con il seguente:	L'art. 51 è sostituito dal seguente:
« Dopo che gli elettori abbiano votato, il Presidente:	« Dopo che gli elettori hanno votato, il Presidente:
— 1) dichiara chiusa la votazione;	Idem.
— 2) provvede a sigillare, nell'urna contenen-	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
te le schede votate, il foro che ha servito a ricevere le schede medesime;	
— 3) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Questa lista deve essere, a pena di nullità della votazione, immediatamente vidimata dal Presidente o da due scrutatori;	Idem.
— 4) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;	Idem.
— 5) forma un unico pacco diretto al Pretore del mandamento, contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravvanzate;	Idem.
— 6) sigilla il pacco con il bollo e con la firma di tutti i componenti l'ufficio;	Idem.
— 7) racchiude il bollo, i verbali, nonchè tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;	Idem.
— 8) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;</p>	Idem.
<p>— 9) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte. « Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese ».</p>	Idem.
Art. 47	Art. 47
<p>L'art. 57 è sostituito con il seguente:</p>	<p>L'art. 57 è sostituito dal seguente:</p>
<p>« Il Presidente della sezione, compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'art. 63/bis e provvede quindi a:</p>	Idem.
<p>— a) trasmettere al Pretore il plico n. 1 di cui all'art. 51 contenente la lista vidimata, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e quelle non autenticate, sopravanzate;</p>	Idem.
<p>— b) a formare e trasmettere al Pretore il plico n. 2 contenente tutte le schede spogliate relative ai voti validi (escluse quelle relative a voti contestati anche se attribuiti);</p>	Idem.
<p>c) a formare e recapitare alla Cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione, il plico n. 3 contenente un esemplare del verbale, un esemplare delle tabelle di scrutinio, le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti di lista o voti di prefe-</p>	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
<p>renza nulli, o contestati, siano stati o non provvisoriamente attribuiti, le schede deteriorate, e quelle consegnate dall'elettore senza il bollo o ritirate all'elettore allontanato dalla cabina o rifiutatosi di entrarvi; nonchè tutte le carte e documenti relativi a proteste e reclami presentati durante lo svolgimento delle operazioni, i verbali di nomina degli scrutatori, e del segretario, gli atti di designazione dei rappresentanti di lista, le sentenze della Corte d'Appello, ed i certificati medici;</p>	
<p>— d) formare e recapitare alla Giunta regionale il plico n. 4 contenente un esemplare del verbale ed un esemplare delle tabelle di scrutinio;</p>	<p>Idem.</p>
<p>e) — formare e recapitare al Sindaco il plico n. 5 contenente il terzo esemplare del verbale.</p>	<p>Idem.</p>
<p>« Il recapito dei plichi n. 3, 4, e 5 è fatto direttamente dal Presidente del seggio o per sua delega dal segretario del seggio, da uno scrutatore o dal segretario comunale. La trasmissione dei plichi diretti al Pretore è fatta per posta, o direttamente da un membro del seggio per le sezioni site in Comuni sede di Pretura.</p>	<p>« Il recapito dei plichi n. 3, 4 e 5 è fatto dal Presidente del seggio . . .</p>
<p>« Tutti i plichi e pacchi la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nella presente legge, vanno sigillati con il bollo dell'ufficio, con la firma del Presidente e con quella di almeno due componenti l'ufficio stesso ».</p>	<p>Idem.</p>
<p>Art. 49</p>	<p>Art. 49</p>
<p>Art. 58 della legge vigente.</p>	<p>L'art. 58 è sostituito dal seguente:</p>
<p>« Il Tribunale costituisce un ufficio centrale circoscrizionale, ai termini dell'art. 21; procede, entro 24 ore dal ricevimento degli at-</p>	<p>Idem.</p>

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
ti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:	
1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 51, 53, 54, 55, 57;	Idem.
2) determina, con l'assistenza degli esperti, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.	2) Procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi.
« La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio.	3) Idem.
« La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ciascun candidato ».	Idem.
Art. 59 della legge vigente	Art. 49 bis
«Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, più uno, ottenendo così il quoziente elettorale. Si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.	Il primo comma dell'art. 59 è sostituito dal seguente:
« Ove risultassero seggi non attribuiti, l'ufficio centrale circoscrizionale divide la cifra	... da eleggere, più due, ottenendo così ...
	Idem.

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
dei voti residui di ciascuna lista per uno, due, tre, quattro... fino alla concorrenza del numero dei seggi non attribuiti e quindi sceglie tra i quozienti così ottenuti i più alti, in numero eguale ai seggi da assegnare.	Idem.
« A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.	Idem.
« A ciascuna lista si attribuiscono tanti ulteriori rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.	Idem.
« A parità di quozienti il seggio è attribuito alla lista che ha la maggior cifra di voti residui, e, a parità di quest'ultima per sorteggio ».	Art. 50
Art. 50	Idem.
L'art. 63 è sostituito con il seguente:	Idem.
« Di tutte le operazioni compiute dall'ufficio centrale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, il processo verbale che seduta stante deve essere firmato in ciascun foglio dal Presidente, dagli altri magistrati, da due esperti, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta. Esso deve contenere gli elementi essenziali richiesti dal successivo art. 63 ter.	Idem.
« Due esemplari del verbale con i prospetti riepilogativi per sezione elettorale, e tutti i verbali delle sezioni con le relative tabelle di scrutinio nonchè gli atti e documenti inviati dalle sezioni, sono trasmessi a cura del cancelliere non appena ultimate le operazioni dell'ufficio centrale, al Presidente della Giunta regionale, che ne rilascia ricevuta.	

Testo del proponente o riferimenti alla legge vigente	Testo della Commissione articoli emendati
« Il terzo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del Tribunale.	Idem.
« Il Presidente della Giunta regionale convoca a termini dell'art. 6 il nuovo Consiglio regionale e relaziona al medesimo sullo svolgimento delle operazioni elettorali e sui risultati delle elezioni anche ai fini degli adempimenti di spettanza della Commissione di convalida; provvede inoltre per la trasmissione al Consiglio regionale di un esemplare del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale ».	... Regionale e riferisce al medesimo ...
Art. 52	Art. 52
E' aggiunto il seguente nuovo art. 63 ter:	Idem.
« Il verbale dell'ufficio centrale deve contenere:	Idem.
— a) la data e l'ora dell'insediamento dell'ufficio, nonchè il nome e il cognome dei componenti il medesimo dei due esperti e dei rappresentanti di lista;	Idem.
— b) l'indicazione delle cifre elettorali di lista;	— b) L'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati ;
— c) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;	— c) Idem.
— d) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra individuale;	— d) Idem.
— e) l'indicazione dei candidati proclamati eletti per ciascuna lista.	— e) Idem.
« Il prospetto riepilogativo dei voti di lista e quello dei voti di preferenza riscossi da ciascuna lista e da ciascun candidato in ogni se-	— f) Idem.
	Idem.

Testo del proponente
o riferimenti alla legge vigente

Testo della Commissione
articoli emendati

zione elettorale sono allegati al verbale dell'ufficio centrale e ne formano parte integrante.

« Tanto il verbale quanto i prospetti riepilogativi sono firmati in calce ed in ciascun foglio dal Presidente, e dai componenti l'ufficio, dai due esperti, dal cancelliere del Tribunale, nonchè dai rappresentanti di lista presenti che ne facciano richiesta ».

Idem.

PRESIDENTE: E' aperta la discussione generale; chi prende la parola? La parola al cons. Canestrini.

CANESTRINI (P.C.I.): Ci troviamo a discutere una nuova legge elettorale, dopo le intense giornate di discussione su quella riguardante la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, che, come abbiamo ora sentito, è stata approvata dal Governo e sulla quale noi abbiamo già dato il nostro giudizio.

Mi sia permesso di ricordare che quando il sottoscritto ebbe l'onore di aprire la discussione generale sulla legge 98, sembrava che le posizioni assunte dal nostro gruppo dovessero assomigliare a quelle di cui volesse prendere posizione per pure ragioni di topografia parlamentare. Invece, in quella occasione, abbiamo visto con piacere che la Giunta ha modificato qualche articolo e che è stata riesaminata qualche definizione di carattere giuridico; così da parte di altri gruppi abbiamo sentito riesaminare alcuni articoli di questo disegno di legge, sicchè si accettarono alcune nostre proposte.

Le nostre critiche a questo nuovo disegno di legge partono dalla medesima piattaforma di

quelle fatte al precedente, sia perchè le due leggi sono cugine, se non proprio sorelle siamesi, sia perchè lo spirito informatore della legge n. 99 è uguale a quello della legge n. 98. Quali sono, dunque, i punti sui quali è opportuno intrattenersi su questa legge che modifica la precedente legge elettorale? Sono numerosi gli appunti che dobbiamo fare e ci riserveremo, nel corso della discussione articolata, di esaminarli e di esporli partitamente.

Ci sono anche, oltre a questi appunti di carattere particolarmente giuridico, delle critiche di carattere generale che mi sembrano indispensabili. Anzitutto vi è da fare una osservazione a proposito di quanto è detto a pag. 2 della relazione della Giunta riguardante la modifica all'art. 6. Essa relazione dice: «L'esperienza ha insegnato che per far cadere la prima convocazione del Consiglio per la data normale del 13 dicembre a volte riesce impossibile rispettare il termine del mese (ciò accade quando le elezioni sono tenute nei primi giorni di novembre), a meno che l'Ufficio centrale non ritardi la proclamazione ». Io direi di rivedere un po' questa data del 13 dicembre, perchè non

è una data contenuta nei quattro Vangeli; si tratta di una data fissata dagli uomini, di una scadenza normale. Vi sono due ragioni che osteggiano questa data infelice: 1) il periodo impossibile dal punto di vista meteorologico; 2) il voto degli emigranti. In questa sede possiamo proporre di considerare l'opportunità di fissare una data diversa, anche perchè in discorsi di corridoio mi pare di avere ravvisato anche da parte di altri gruppi una certa coincidenza sulla inopportunità di questa data. Particolarmente importante, signor Assessore, mi pare la seconda ragione, anche se posso pensare che da lei non potrà essere condivisa la prima perchè, mentre voi disponete di sale, di ritrovi, di asili per poter svolgere la vostra attività preelettorale, mentre noi siamo il « partito della piazza » e perciò non possiamo disporre in pari misura di uguali comodità. Ora non mi pare giusto che si stabilisca in partenza una posizione di favore per un partito, mentre per gli altri questa posizione non è prevista. Mi pare inoltre che le stesse ragioni per cui le elezioni politiche vengono indette in periodi caldi, dovrebbero militare a favore di una maggiore perequazione fra i partiti politici di poter fare la propria propaggine per l'elezione del Consiglio regionale.

La seconda ragione è quella che riguarda il voto degli emigranti. Parliamone subito, anche se questo argomento potrebbe essere ripreso in altra discussione. Abbiamo già detto che il 13 dicembre è una data o troppo avanzata o troppo ritardata. In novembre gli emigranti normalmente non sono in sede; ci possono essere in dicembre, data la prossimità delle festività natalizie, ma è escluso che in novembre essi siano in Patria. Allora, se vogliamo che alle elezioni regionali, per le ragioni che voi stessi sostenete, costoro siano in grado di esprimere la loro volontà, dobbiamo stabilire una data che renda possibile questa cosa. Gli accorgimenti

possono essere parecchi; ve ne elenco alcuni. Uno potrebbe essere quello di cambiare la data delle elezioni. Da questo però nasce che, qualunque possa essere questa data, è necessario assicurare a questi elettori il viaggio gratuito dal luogo di partenza, sia pure con una norma limitativa per quanto riguarda le distanze; penso che ciò non rappresenti la fine del bilancio regionale. Seconda possibilità: nel caso che si ritenesse che il rimborso del viaggio non sia possibile, vi sarebbe la possibilità di far votare gli emigranti sul luogo del lavoro. Non è questa una novità; tutti voi ricordate come ci stupì, nel corso della seconda guerra mondiale, che i soldati inglesi impegnati nella guerra in Malesia avessero la possibilità di esprimere il loro voto fra una fucilata e l'altra. Un voto per corrispondenza non dovrebbe quindi essere impossibile. Sono, queste, due soluzioni; forse ne potremo trovare delle altre nel corso della discussione.

Detto questo, mi pare che bisogna entrare nel merito di quella che è la critica di fondo che abbiamo fatto anche per il disegno di legge n. 98 a proposito del sistema elettorale e del tipo di proporzionale che vogliamo realizzare in Regione. Dirò subito che mi ha fatto molto piacere aver ricevuto dal sindaco di Lavis quella lettera di protesta per la esclusione del suo comune, che conta 4.000 abitanti, dal sistema proporzionale per l'elezione degli organi comunali. Il che significa che non era poi una grande eresia la proposta fatta dai socialisti, e da noi appoggiata, di portare a quota 3.000 il limite minimo della proporzionale.

Chiudo la parentesi, rilevando che i difetti in ordine all'applicazione del « più due » non corrispondono a una migliore democrazia. Noi siamo anche in questa sede per la proporzionale pura; siamo perciò per un sistema che non dia dei premi a nessuno. Siamo disposti a discutere sul più uno, ma siamo contrari al più due, sia in sede locale, sia in sede nazionale.

Quindi noi ripetiamo in modo molto fermo la nostra opposizione al sistema più due, che corregge la proporzionale nel modo che noi tutti conosciamo; ripetiamo anche che non vi è alcuna necessità di rinforzare le maggioranze, ma semmai c'è l'esigenza democratica inversa: quella, cioè, di rinforzare le minoranze, tanto più che questo sistema contrasta con l'interpretazione corretta della democrazia, vale a dire che il significato del voto non sia comunque eluso. Quindi dichiariamo la nostra opposizione a questi correttivi. Anche qui vi è la nostra proposta di abbassare il numero dei presentatori della lista, che noi riteniamo sia eccessivo. Anche qui si verifica quello che accade per le elezioni dei consigli comunali, vale a dire che gli attivisti dei partiti devono bussare alle porte per invitare i cittadini ad andare ad apporre la propria firma alla lista presso il segretario comunale o presso il notaio. Riduciamo quindi questo numero, proprio per evitare questo deplorevole inconveniente. Non si capirà poi mai perchè un numero di firme superiore a quello stabilito possa addirittura invalidare tutte le altre e l'intera lista.

Quindi noi proponiamo di ridurre il numero minimo di firme richieste e di eliminare il numero massimo.

Inoltre, anche in questa sede ripetiamo le nostre critiche per la riduzione del numero degli scrutatori e per quanto riguarda la definizione degli impedimenti fisici.

Numero degli scrutatori: abbiamo detto in occasione della discussione della legge n. 98 che, così come congegnato nella nuova formulazione, il seggio si riduce a un comitato ristretto legato a una maggioranza. Noi non siamo d'accordo sulla riduzione del numero degli scrutatori, come non siamo d'accordo sul sistema di maggioranze politiche precostituite.

Anche per questa legge, poi, ripetiamo che l'impedimento fisico è definito in modo im-

preciso; esso dovrà essere quindi definito in modo più esatto dal punto di vista tecnico, giuridico, glottologico. Ripetiamo: vi sono solo degli impedimenti fisici o vi sono degli impedimenti psichici, i quali ultimi tolgono completamente al soggetto la capacità di esprimere il proprio voto. In questo secondo caso uno non può dare, non deve dare il proprio voto, perchè nella cabina è l'accompagnatore che esprime un voto per sè e non per colui che accompagna. Noi affermiamo quindi, a proposito dell'art. 32, la possibilità e il diritto di sostenere che non ci vuole una definizione generica sugli impedimenti fisici e che comunque in esso deve essere contenuta la esplicita esclusione degli impedimenti psichici; ripetiamo, in altre parole, che soltanto colui che è privo delle mani o degli occhi ha diritto a un accompagnatore di propria fiducia. Solo così potremmo avere una chiarezza, altrimenti assisteremo a continue discussioni su interpretazioni e su sfumature circa i limiti di questa norma.

C'è ancora una discussione sulla competenza dell'autorità regionale o di quella giudiziaria per quanto riguarda la nomina dei presidenti di seggio. Noi non abbiamo niente da aggiungere in proposito a quanto abbiamo dichiarato in sede di discussione della legge 98.

E allora veniamo all'argomento più scottante di questa legge elettorale, all'argomento nuovo, che ha suscitato discussione e polemiche: quello del limite di residenza per poter fruire del diritto di voto. E', questa, una modifica grossa; si tratta di una modifica che dovrà essere attentamente esaminata e discussa. Diciamo che la preoccupazione che l'ha ispirata ci trova, in linea di massima, tutti consenzienti. Nè qui, nè fuori di qui troveremo nessuno che dica: non occorre essere dei cittadini pensosi delle sorti del proprio Paese e particolarmente preparati per dare il voto.

Non troveremo nessuno. Si tratta però ora di vedere se il correttivo pesante, nuovo, massiccio, proposto dalla S.V.P. e accettato dalla Giunta sia il modo migliore per neutralizzare le preoccupazioni che la S.V.P. ha. Il modo col quale questa preoccupazione viene risolta a me sembra sbagliato. Anzitutto viviamo in un periodo e in un momento storico-economico in cui l'emigrazione è massiccia. Ora io mi domando: ma come mai proponiamo ora il limite di residenza a tre anni? Capirei che questa proposta fosse stata fatta dieci anni fa, ma allora nessuno parlò di questa limitazione. Queste norme limitative vengono proposte invece ora, quando la bilancia dell'immigrazione sembra non pesare come in passato, mentre si va accentuando sempre più il fenomeno migratorio. Seconda osservazione. Si dice: bisogna che i cittadini abbiano coscienza di quello che fanno. Chi non è d'accordo su questa impostazione? La domanda è puramente retorica; ma mi pare che sia un pizzico di ipocrisia il richiedere in astratto la conoscenza dei problemi regionali, quando nessuno ha mai pensato a popolarizzare e a far conoscere i problemi regionali. Ma, guardate cosa fa la RAI locale: si limita a trasmettere i fatterelli di paese. Intendiamoci, non è colpa dei redattori, ma delle direttive che essi ricevono. Guardate al processo di Trento: la RAI si allineò all'ordine del Governo di non parlarne. Quindi se avevamo delle illusioni sulla libertà di informazione, esse sono clamorosamente cadute. E poi parliamo di perfetta conoscenza dei problemi regionali, quando uno degli strumenti fondamentali dell'informazione è così manchevole e fazioso come la locale stazione della RAI.

E poi sembra di parlare in un'atmosfera lunare, rarefatta. Non capisco perchè la radio regionale non abbia attuato qualche cosa di analogo a quanto fatto dalla radio nazionale con la presentazione di un libero dibattito tra i parti-

ti. Se noi dessimo la possibilità a questo dibattito, vedreste che l'asfittico « Gazzettino delle Dolomiti » respirerebbe un'aria più ossigenata per i suoi polmoni. Non mi consta che la Regione tenga periodiche relazioni alla radio regionale, così come le Province. Bisognerà, secondo me, che discutiamo la possibilità che la diffusione del pensiero politico sia possibile sia in tempi di normale amministrazione, sia in tempo elettorale. Un voto cosciente si vuole, ma ho la netta sensazione che questo non sia possibile.

Nella relazione alla legge si dice esplicitamente che le obiezioni fatte alla proposta della S.V.P. non scalfiscono il cuore della proposta stessa; noi abbiamo una sensazione diversa. Voi ricordate che a un certo punto il cons. reg. Scotoni venne trasferito da Trento a Lecce; « stric-ti juris » Scotoni non avrebbe più potuto votare perchè non a conoscenza e incapace di capire i problemi regionali. E' un caso limite, d'accordo, ma che potrebbe verificarsi. Così vi è il problema dei maestri, che devono avere la residenza nel luogo dove insegnano. Ora mi pare di dover dire con molta serenità, anche perchè sensibile ai problemi etnici, che la preoccupazione non vale solo per Bolzano, ma anche per Padova e per Palermo e mi pare che ridurre il problema della conoscenza dei problemi regionali a una battaglia per la preservazione etnica, sia svilarlo. Noi cerchiamo con la nostra azione di inserire alcune esigenze nel quadro dell'interesse di tutti i cittadini; voi, invece, vedere solo in funzione tecnica e non vi rendete conto che se frana la democrazia nel resto del Paese essa inevitabilmente frana anche qui da voi. Si tratta, quindi, di vedere le cose in prospettiva. Quando noi proponiamo la riduzione del limite proporzionale al numero di 3.000 ciò non riguarda solo la popolazione da Salorno in giù, ma è un problema di fondo.

Ecco, quindi, attraverso questi cinque o sei esempi che ho portato, la ragione per cui non possiamo accettare di interpretare solo in funzione di preservazione etnica certe impostazioni e proteste vostre.

Quindi, così com'è formulata, non possiamo accettare questa limitazione, perchè con essa si strumentalizza, in questa atmosfera rarefatta, un problema importante che non può essere risolto in sede di laboratorio per trovare formule scientificamente perfette. Non siamo in laboratorio, non siamo in una riserva; perciò non si possono accettare limitazioni di questa natura se esse non vengono inserite in impostazioni di carattere generale.

Ho ancora qualcosa da dire a proposito di questa restrittività triennale; questo requisito è applicato in forma molto restrittiva, anche per la formulazione infelice. Bisogna tenere presente che i dipendenti dello Stato devono risiedere nel comune di lavoro per cui l'assenza di pochi mesi può essere presa a motivo per una cancellazione elettorale. Abbiamo casi di emigrati che, per essere stati assenti al tempo del censimento, sono stati cancellati dalle liste elettorali. La norma si potrebbe quindi temperare con una formulazione diversa, con un ripiego sul quale invitiamo a discutere i colleghi del Consiglio. Noi proponiamo che venga richiesta la residenza di tre anni, ma chiediamo che venga mantenuto il diritto elettorale. Rimane, comunque, la anomalia di un cittadino che non può essere consigliere regionale, ma può essere invece deputato o senatore della Regione, perchè per questa elezione non è richiesta alcuna riconoscenza particolare dei problemi nè a lui nè ai suoi elettori. Il che diventa una cosa ridicola.

Spero di aver offerto dei temi di discussione, vi sarò grato se ci onorerete della vostra attenzione, qualunque sarà la posizione vostra su questi problemi, di consenso o di dissenso.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kapfinger.

KAPFINGER (S.V.P.): Ich möchte nur ganz kurz auf die Ironie dieses Gesetzes, so wie wir dasselbe jetzt noch hier vorfinden, auf diese Geisteswanderung aufmerksam machen. Bei den Griechen, haben wir gelernt, hat es eine Seelenwanderung dh. eine Metempsychose gegeben. Ich weiß nicht, wie man das hier nennen könnte. Ich möchte aber hierauf hinweisen. Dieses Gesetz hat in der Zeit seit der es im November vergangenen Jahres vorgelegt worden ist, keine Abänderung erfahren. Es ist in Punkten, die ich besprechen will, auch von der zuständigen Kommission gutgeheißen worden und heute liegt nun zur Verabschiedung vor, nachdem inzwischen ein anderes Gesetz, das dem Regionalrat später vorgelegt wurde, schon verabschiedet, ja sogar schon in Kraft getreten ist und das genaue Gegenteil darstellt. Aber bis jetzt sind noch keine Abänderungsanträge da, um dieses Gesetz dem andern irgendwie gleichzustellen. Im Bericht, der uns noch heute als Grundlage vorliegt, wird mir sogar die Ehre gegeben, namentlich angeführt zu werden und man weist darauf hin, daß meine ehemalige Situation in der Gemeindeverwaltung von Meran Anlaß gegeben hat — wie man aus diesem Bericht des Assessors herauslesen kann —, um endlich einem Nonsens abzuhelpfen, dh. Widersprüche auszuschalten, die zwischen einem älteren Regionalgesetz und einem neueren Gemeindegesezt anzutreffen waren, die von derselben gesetzgebenden Körperschaft erlassen worden sind. Wir sehen, daß man deshalb einen eigenen Art. 6 geschaffen hat, um diese Widersprüche zu beheben. Wie gesagt, Monate früher ist dieses Gesetz vorgelegt worden, das heute noch in seiner ursprünglichen Verfassung in gewissen Artikeln hier aufscheint und inzwischen hat man schon andere Gesetze

erlassen. Nur in allerletzter Minute ist noch der Geistesblitz gekommen und der Vertreter der D.C. in diesem Fall fast unter Assistenz der M.S.I. hat endlich doch noch die Moral des Regionalrates gerettet indem er im neuen Gemeindewahlordnungsgesetz genau das Gegenteil von dem beansprucht hat, was uns hier zu genehmigen empfohlen wird, nämlich, daß ein Gemeinderatsmitglied und Assessor in einer Gemeinde gleichzeitig auch Regionalrat sein kann. Das wird uns jetzt im Art. 6 zur Genehmigung vorgelegt und inzwischen hat man bereits das Gegenteil beschlossen und ist praktisch in Kraft getreten. Auf das wollte ich hinweisen, dh. auf die Gründlichkeit und die Seriösität — verzeihen Sie mir wenn ich das so ausdrücke —, mit der dieses Gesetz vorbereitet worden ist. Ich will ganz kurz sein. Sie wissen alle sehr genau, daß ich hier irgendwie persönlich betroffen bin. Ich glaube, niemand von uns hat es nötig, daß er seine Freizeit, nach allen übrigen Belastungen, die er schon hat, für die Gemeinderäte und die Sitzungen der Gemeinderäte ehrenamtlich zur Verfügung stellt. Komisch wirkt nur, daß in unserem angrenzenden Tirol ein Landtagsabgeordneter sogar Bürgermeister einer Großstadt sein kann ohne daß die Moral und die gute Führung des Landtages dort gefährdet erscheinen. Daß es für einen wie ich es bin nicht sehr schmeichelhaft sein kann, wenn man darum besorgt ist, daß die gleichzeitige Angehörigkeit zu einem Gemeinderate und hier zum Regionalrat Bedenken schaffen kann und deshalb noch in letzter Minute Abhilfe schaffen will, das ist nicht gerade eine Schmeichelei für diejenigen, die schließlich die ehrenamtlichen Nachtsitzungen zum vermeintlichen Wohle ihrer Gemeinde zur Verfügung gestellt haben.

(Vorrei far notare in breve l'ironia di questa legge così come essa si presenta attualmente, questa specie di « trasmigrazione degli spi-

riti ». Ci hanno insegnato che presso i Greci esisteva una trasmigrazione delle anime o metempsicosi ma non so come si potrebbe chiamare il fenomeno che ci si presenta ora. Vi accennerò comunque soltanto brevemente. A questa legge non è stata apportata nessuna modifica durante tutto il tempo trascorso dalla sua presentazione nel novembre dello scorso anno ad oggi. Essa è stata approvata, nei punti che ora vorrei discutere, anche dalla commissione competente ed è ormai matura per la votazione mentre nel frattempo è già stata emanata e perfino entrata in vigore un'altra legge, presentata più tardi al Consiglio, la quale stabilisce esattamente il contrario di questa. Finora però non sono state fatte proposte di emendamento per equiparare in qualche modo questa legge all'altra. Nella relazione su cui ancor oggi ci basiamo mi si fa l'onore di citarmi personalmente e di accennare alla mia passata situazione nell'amministrazione comunale di Merano, situazione che avrebbe fornito l'occasione — così si può leggere nella relazione dell'assessore —, di eliminare finalmente un nonsenso. Si tratterebbe cioè di toglier di mezzo le contraddizioni che esistevano tra una vecchia legge regionale ed una più recente legge comunale, entrambe emanate dallo stesso ente legislativo. Vediamo che per superare queste contraddizione si era istituito un apposito art. 6. Come ho già detto, la presente legge è stata presentata mesi fa, per alcuni articoli abbiamo ancor oggi davanti la versione originale anche se nel frattempo sono state emanate altre leggi. Soltanto all'ultimo momento è arrivata l'illuminazione ed il rappresentante della DC, in questo caso quasi con l'assistenza del MSI, è infine riuscito a salvare la morale del Consiglio chiedendo, nella nuova legge elettorale comunale, esattamente il contrario di quanto qui ci viene raccomandato di approvare, cioè che un membro del Consiglio comunale ed assessore del comu-

ne possa essere contemporaneamente consigliere regionale. La stessa materia ci vien ora sottoposta per l'approvazione nell'art. 6, mentre nel frattempo si è deciso ed è entrato praticamente in vigore il contrario. A questo volevo accennare, alla profondità e serietà — perdonatemi se mi esprimo in questi termini — con cui è stata presentata questa legge. Sarò brevissimo: tutti sanno come ciò mi riguardi personalmente. Nessuno di noi ha necessità di mettere a disposizione, in aggiunta a tutti gli impegni che già abbiamo, il proprio tempo libero, senza retribuzione, per i consigli comunali e le sedute degli stessi.

Strano è però che nella confinante provincia del Tirolo un consigliere provinciale possa diventare perfino sindaco di una grande città senza che la morale ed il buon svolgimento del Consiglio provinciale ne siano minacciati. Inoltre per me non è certo un'adulazione chre ci si faccia pensiero del fatto che l'appartenere contemporaneamente ad un consiglio comunale ed a questo consiglio regionale desti preoccupazioni tali da dover provvedere all'ultimo minuto.

Un'adulazione non sarà neanche per coloro che in fin dei conti si sono messi a disposizione per le sedute notturne, senza retribuzione, a favore di quello che giudicano il bene di loro comuni).

PRESIDENTE: Chi prende la parola ancora in discussione generale?

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Entwurf beinhaltet Abänderungen zum ersten regionalen Wahlgesetz vom 20. August 1952, das also nur elf Jahre zurückliegt. Die Abänderungen, und ich meine damit hauptsächlich die sogenannten technischen Abänderungen sind dadurch begründet, daß inzwischen gewisse Erfahrungen hinsichtlich des Verfahrens ge-

macht wurden. Es geht vor allem andern darum, das regionale und das Gemeindevahlgesetz, die beide in die Zuständigkeit der Region fallen, im gesamten Verfahren anzugleichen, was ja unbedingt wünschenswert ist. Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft allerdings die Einführung der dreijährigen Sesshaftigkeit für die Ausübung des aktiven Wahlrechts, wie sie im Art. 29 des Autonomiestatuts als « Kann-Vorschrift » vorgesehen ist. Es ist ein Verfassungsgesetz, das diese Bedingung vorsieht und das daher auch nicht verfassungswidrig sein kann, wie vorhin jemand behauptet hat. Warum ist diese Vorschrift nicht schon 1952 bei Erlaß des ersten und heute noch in Kraft befindlichen Regionalgesetzes eingeführt worden? Dazu muß bemerkt werden, daß die Südtiroler Volkspartei anlässlich der Verabschiedung dieses Autonomiestatuts besonders darauf gedrängt hat, daß eine solche Vorschrift eingeführt werde. Sie war nicht im ursprünglichen Entwurf dieses Regionalstatuts enthalten, sondern ist erst sozusagen in letzter Stunde durch die Verfassungsgebende Versammlung hineingekommen. Warum ist dann diese Forderung, der also auf diese Art und Weise wenigstens bis auf höchstens drei Jahre stattgegeben wurde, nicht auf unser Verlangen schon in das erste Wahlgesetz hineingekommen? Das kann ich den Abgeordneten, die sich nicht daran erinnern, erklären: darum nämlich, weil wir uns im Laufe 1952 noch eine zahlenmäßig ins Gewicht fallende Rückwanderung von Rückop- tanten aus Österreich und aus Deutschland erwartet haben und diesen einigen Tausend Rückwanderern das Wahlrecht nicht vorenthalten wollten. Es ist eine Tatsache, daß dann viel weniger zurückgekommen sind als erwartet waren. Jedenfalls ist heute diese Erwartung einer zahlenmäßig ins Gewicht fallenden Rückwanderung von italienischen im Ausland lebenden und hier bodenständigen Staatsbürgern hin-

fällig geworden, sodaß es ganz natürlich ist, wenn wir jetzt die vom Regionalausschuß vorgeschlagene Einführung der dreijährigen Selbsthaftigkeit befürworten. Es ist ein Grundsatz, der in einem Verfassungsgesetz enthalten ist und als solcher nichts Neues darstellt. In den sogenannten Regionalverfassungen auf der ganzen Welt, dh. in allen Staaten mit Regionalverfassung ist dieser Grundsatz eingeführt. So zum Beispiel in der Schweiz, in der Bundesrepublik Deutschland, in den Vereinigten Staaten von Amerika usw. Nach einem natürlichen Epfinden, dh. vom Naturrecht aus kann es nichts Unnatürliches an sich haben, wenn für die Entscheidung all jener Dinge, die regional entschieden werden können, das aktive Wahlrecht von einer gewissen Akklimatisierung in der betreffenden Region abhängig gemacht wird. Ich möchte sagen, daß diese Bedingung der Akklimatisierung in der betreffenden Region ein Ausfluß des naturrechtlichen Subsidiaritätsprinzips ist und man nicht von jemanden verlangen kann, der auf Grund der allgemeinen Freizügigkeit in einen Ort kommt, von heute auf morgen in der Lage zu sein, die Entscheidungen, die über die örtlichen Belange getroffen werden, zu beurteilen und mitzubestimmen. Bestimmt können Fälle gebracht werden, die ans Absurde grenzen und welche durch die Anwendung des Prinzips der dreijährigen Selbsthaftigkeit entstehen. Aber es ist bei diesem Grundsatz ähnlich wie bei anderen Grundsätzen. Entweder er wird eingeführt und logisch sowie konsequent verwirklicht, oder er fällt. Ich möchte nicht nur dem Abgeordneten Canestrini, sondern allen meinen Kollegen besonders eindringlich vor Augen führen, daß wir hier auch auf Grund einer Diskussion, die sich bereits in der Kommission abgewickelt hat, vor der Frage stehen, entweder die dreijährige Selbsthaftigkeit einzuführen oder nicht. Damit soll ein neuer Grundsatz für alle eingeführt

werden, der sich dahingehend auswirkt, dass diejenigen, die die dreijährige Selbsthaftigkeit nicht besitzen, das aktive Wahlrecht nicht ausüben können. Es gibt meiner Ansicht nach keine Zwischenlösung, nach der für einen Teil der in Frage kommenden Bürger der Region auf Grund der dreijährigen Selbsthaftigkeit eine dritte Kategorie geschaffen wird, die doch wählen kann, weil sie die drei Jahre einmal besessen hat und nicht wie s der Grundsatz sagt: drei Jahre beim Datum der Wahlen. Es ist hier der Fall Scotoni aufgeworfen und gesagt worden, dieser Landtagsabgeordnete, den wir ja gut kennen, könnte nicht mehr wählen weil er als Staatsangestellter nach Bari versetzt worden ist und als solcher seinen Wohnsitz sofort verlegen mußte. Wenn Scotoni seinen Wohnsitz tatsächliche verlegt hat, dann hätte er ja sowieso nicht wählen können, ob nun die dreijährige Selbsthaftigkeit eingeführt wird oder nicht; es sei denn, daß er von dem Art. 10 des Gesetzes vom Jahre 1947 Nr. 1058 über die Wählerlisten Gebrauch gemacht hätte, wo es heißt, daß man das Wahlrecht dort weiter ausüben darf, wo man den Hauptort seiner Geschäfte und Interessen hat oder wo man geboren ist, wozu dann aber ein Ansuchen notwendig ist, dem stattgegeben werden muß. Jemand, auch wenn er seinen Wohnsitz anderswo verlegt, kann also das Wahlrecht in der Gemeinde von der er weggeht weiter ausüben, wenn er dort geboren oder dort das Zentrum seiner geschäftlichen Interessen hat, sodaß diesbezüglich bereits vorgesorgt ist. Es gibt demnach für diese Fälle ein Wahldomizil, das verschieden ist vom Wohnsitz.

Der Abgeordnete Scotoni hat dann allerdings auch das aktive mit dem passiven Wahlrecht verwechselt. Hier geht es ja nur um das aktive Wahlrecht. Die Kommission hat den diesbezüglichen Artikel, der sich auch auf das passive Wahlrecht bezogen hatte, im

Ausschußentwurf ja gestrichen. Also es kann jemand ebensogut hier in den Regionalrat gewählt werden, wie er als Senator und Abgeordneter gewählt werden kann, ohne der Bedingung der dreijährigen Seßhaftigkeit zu unterliegen. Aber darüber hinaus möchte ich sagen, daß in der italienischen Rechtsordnung der sogenannte Wohnsitz, die « residenza », ein Formalbegriff ist. Ihr alle wißt, wie verhältnismäßig leicht es ist, diesen Wohnsitz, dh. die Eintragung in das Register der ständigen Bevölkerung, zu erreichen. Auch auf Grund der jüngsten Gesetzgebung — es ist ein neues Gesetz vom Jahre 1954 mit einer Durchführungsverordnung —, ist die Ernennung des Wohnsitzes verhältnismäßig nicht mehr an Bedingungen geknüpft wie diese anderswo noch bestehen, dh. an den Nachweis, in dieser Gemeinde tatsächlich verwurzelt zu sein, und eine regelrechte Existenz zu haben oder auch nur, nicht der öffentlichen Wohltätigkeit zur Last zu fallen. Alle diese Bedingungen sind gefallen. Praktisch gilt heute der Grundsatz, das Recht zu haben, in das Register der ständigen Bevölkerung eingetragen zu werden, wenn einer sich gewohnheitsmäßig an einem bestimmten Ort aufhält. Deshalb kann wohl behauptet werden, daß das Knüpfen des aktiven Wahlrechtes an den dreijährigen Wohnsitz gar nicht diese Auswirkungen haben kann, wegen der die Kommunisten oder auch andere wie die Liberalen diese dreijährige Seßhaftigkeit in der Vergangenheit mit einer gewissen Berechtigung bekämpft haben. Auch wenn das Wohnsitzrecht heute so liberalisiert worden ist wie es der Fall ist, bietet es trotzdem eine gewisse Gewähr, die politischen Geschäfte und örtlichen politischen Entscheidungen von solchen Wählern in der Urwahl mitbestimmen zu lassen, die mit dieser Region nie heimisch geworden sind. Es sind bereits in der Generaldebatte noch andere Fragen aufgeworfen wor-

den. Darunter die Frage der Verbesserung der Ermittlung des Wahlergebnisses oder, besser gesagt, die Frage der gerechteren Verteilung der Sitze an die verschiedenen wahlwerbenden Gruppen auf Grund der von ihnen erzielten Stimmen. Hier müßte insofern ein allgemeines Einverständnis darüber herrschen, daß eigentlich die Methode gefunden werden sollte, welche es erlaubt, die Gleichwertigkeit der Stimmen am besten zu gewährleisten. Daß also auf dieselbe Anzahl von Stimmen jeweils ein Sitz fällt und nicht durch das Bestehen mehrerer Gruppen, die jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Stimmen bekommen haben, herauskommt, daß eine Partei für einen Sitz sagen wir 1.000 Stimmen aufbringen muß, eine andere Partei durch diese Wahlgeometrie vielleicht nur etwas mehr als die Hälfte von diesen 1.000 Stimmen aufzubringen hat. Ich möchte darüber jetzt keine Vorlesung halten.

Ich habe mir erlaubt, auch als Präsident der gesetzgebenden Kommission vor einer Woche einen Auszug aus der einzigen diesbezüglich in Italien vorhandenen wissenschaftlichen Abhandlung von Professor Giovanni Schepis der Universität Rom zu verteilen, eine Abhandlung, die mehrere Seiten umfaßt. Ich habe einen Auszug von einig Dutzend Seiten über das verteilt was wirklich in diesem Zusammenhang interessieren dürfte und ich möchte meine Kollegen bitten, sich diesen kurzen Auszug doch zu Gemüte zu führen. In demselben wird wissenschaftlich nachgewiesen, daß die gerechteste Methode für die Verteilung der Sitze und für die Gleichwertigkeit aller abgegebenen Stimmen entweder im van d'Hondt-System besteht oder im sogenannten System des korrigierten Quotienten, was übrigens im Gesetz aus dem Jahr 1952 bereits eingeführt ist und daher dessen Abschaffung nicht zur Diskussion steht. Wir haben nur vorgeschlagen, daß diese Korrektur verbessert und anstatt der

Anzahl der Sitze plus eins, die Anzahl der Sitze plus zwei eingeführt werde. In dieser Abhandlung von Schepis wird gesagt: « Wenn die Anzahl der Sitze ein bestimmtes Minimum übersteigt — er bezieht sich auf 8 Sitze —, dann müßte die Anzahl der Sitze plus zwei erhöht werden, anstatt plus eins, weil es nur dann ermöglicht wird, daß die Sitze durch die erste Teilung aufgeteilt werden und nicht erst durch eine zweite, die dann das Ergebnis wiederum mehr verfälscht. » Er bezieht sich dabei auf den Art. 57 des Gesetzdekretes vom 10 März 1946 Nr. 74, wo es für die Wahlen des Abgeordnetenhauses in Italien hieß, daß sofern die Anzahl der Abgeordneten im regionalen Wahlbezirk die Zahl 20 übersteigt, dann muß statt Quotient plus eins, d.h. Anzahl der Sitze plus eins die Anzahl der Sitze plus zwei als Quotient genommen werden. Wir wissen auch, daß nunmehr die Anzahl der Sitze im Regionalrat und in den beiden Ladtagen um Einiges ansteigen wird. Das wäre also ein Grund mehr, um dieser Korrektur des Quotienten plus zwei durchzuführen oder das van d'Hondt-System als solches einzuführen. Ich möchte dabei betonen, daß es hier nicht darum geht dringend eine Methode zu erfinden, welche auf irgendeine ausgeklügelte Art den größeren Parteien Prämien verleiht, sondern nach den Ergebnissen der objektivsten Untersuchung die Gleichwertigkeit der Stimmen und damit die gerechteste Verteilung der Sitze zu gewährleisten. Es ist bisher auch noch die Frage der Bezahlung der Reiseauslagen der Wähler aufgeworfen worden und zwar hauptsächlich der Wähler, die im Ausland wohnen. Es fragt sich, ob der Grundsatz dieser Bezahlung nicht auch für alle Wähler eingeführt wird, die außerhalb der Region wohnen, also ob Ausland oder nicht oder ob in anderen Regionen Italiens. Hierbei wäre allerdings auch zu bedenken, daß wir uns in einer Grenzregion befinden und daher zum Un-

terschied von anderen Regionen die Beschränkung der Bezahlung für die Reise von der Grenze bis zum Wahlort sich als nicht sehr große Wohltat für diese Wähler auswirkt und daß also schon deswegen eine gewisse Ausdehnung dieser Wohltat ins Auge gefaßt werden sollte. Etwa nicht so, daß einfach der Wohnsitz genommen wird, der, wie gesagt worden ist, in Alaska, Australien oder sehr weit weg liegen könnte, aber doch vielleicht eine gewisse Anzahl von Kilometern, die dann für alle als Maximum gleich ist. Es war dann noch die Rede von der Möglichkeit, die der Regionalrat hat und von anderen Regionalräten — ich glaube von Sizilien und auch dem Aostatal — wahrgenommen worden ist, nämlich den Termin für die Wahlen zu verschieben. Unsere Region hat ihre Wahlen vom Anfang an im Spätherbst abgehalten. Es hat das zwischen Mitte November und Anfang Dezember variiert und es wurde angeregt, diesen Termin auf das Frühjahr zu verschieben. Ich persönlich bin der Ansicht, daß das keine schlechte Änderung wäre, man daher eine solche Änderung begrüßen könnte, wenn der Termin der kommenden Wahlen grundsätzlich auf das Frühjahr verschoben würde. Diesbezüglich besteht allerdings noch kein Vorschlag. Die Kommission hat sich dazu nicht geäußert. Ich weiß auch nicht, ob der Regionalausschuß diesbezüglich einen Vorschlag ausgearbeitet hat. Es war in der Kommission davon die Rede, auch davon, daß das zuständige Regionalaussessorat sich diesbezüglich noch über die Präzedenzfälle informieren sollte, um dann eventuell einen Vorschlag zu machen. Ich behalte mir vor, auf diese Fragen, sollten sie noch weiter erörtert werden, zurückzukommen.

(Il progetto di legge contiene degli emendamenti alla prima legge elettorale regionale del 20 agosto 1952, legge che risale perciò solo ad 11 anni fa. Le modifiche, ed io intendo con ciò soprattutto quelle tecniche, trovano la loro giu-

stificazione nel fatto che intanto si sono fatte diverse esperienze per quanto riguarda la procedura. Si tratta soprattutto di equiparare per tutta la procedura, cosa assolutamente auspicabile, le leggi elettorali regionale e comunale che rientrano nelle competenze della Regione.

Una delle principali innovazioni riguarda comunque l'introduzione della residenza triennale per poter esercitare il diritto elettorale attivo, similmente a quanto previsto all'art. 29 dello Statuto di autonomia come disposizione facoltativa. Quella che prevede una tale condizione è una legge costituzionale, che perciò non può essere tacciata di incostituzionalità come qualcuno ha affermato poc'anzi. Perché questa disposizione non è stata introdotta già nel 1952 nella legge regionale originaria ancor oggi in vigore? Bisogna qui osservare che la S.V.P., in occasione dell'approvazione dello Statuto di autonomia, aveva insistito in particolar modo perché venisse introdotta tale disposizione. Essa non appariva nel progetto originale dello Statuto di autonomia ma fu aggiunta per così dire all'ultimo momento ad opera dell'Assemblea costituente. Perché allora la richiesta, che con questo sistema è stata presa in considerazione almeno fino ad un massimo di tre anni, non fu incorporata già nella prima legge elettorale come era nostro desiderio? Posso darne una spiegazione per quei consiglieri che non se ne ricordassero: perché nel corso del 1952 si aspettava ancora il rientro dalla Germania e dall'Austria di numerosi rimpatrianti e non si voleva precludere ad alcune migliaia di persone il diritto di voto. E' un fatto che poi i rimpatri si verificarono in numero molto minore di quello che ci si era aspettato; questa attesa comunque del rientro di numerosi italiani viventi all'estero ma originari della nostra regione è nel frattempo caduta e sarà quindi naturale che noi oggi appoggiamo l'introduzione della clausola della residenza triennale proposta dalla Giunta. Si trat-

ta di un principio contenuto in una legge costituzionale e che perciò non è una novità. Le Costituzioni regionali di tutto il mondo, cioè di tutti gli Stati a struttura federalistica, contengono questo principio: per es. quelle della Svizzera, della Repubblica federale germanica, degli Stati Uniti d'America ecc. Secondo una concezione naturalistica, cioè dal punto di vista del diritto naturale, non è affatto innaturale che il decidere su questioni di carattere regionale, il diritto elettorale attivo, venga fatto dipendere da una certa acclimazione nella regione relativa. Vorrei dire che la premessa dell'acclimatazione nella regione sia uno sbocco del principio di sussidiarietà secondo il diritto naturale e che non si può pretendere che chi si stabilisce in un luogo grazie alla generale libertà di movimento sia in grado dall'oggi al domani di giudicare le decisioni che vengono prese in questioni locali e di parteciparvi. Si possono naturalmente citare dei casi che confinano con l'assurdo e che traggono origine dall'applicazione del principio della residenza triennale; questo però può accadere per qualsiasi altro principio. Anche questo o lo si introduce e lo si applica logicamente e conseguentemente o esso cade. Vorrei porre sotto gli occhi non solo del cons. Canestrini ma anche di tutti i colleghi che, anche in base ad una discussione già svolta in sede di commissione, ci troviamo qui davanti ad un dilemma; se introdurre cioè o meno il principio della residenza triennale. Con ciò si introduce un principio nuovo per tutti, il cui effetto è che chi non possiede la residenza triennale non può esercitare il diritto elettorale attivo. Mi sembra che non possa esistere nessuna soluzione intermedia con cui si crei, per una parte dei cittadini, in base alla residenza triennale una terza categoria che può esercitare il diritto di voto perché ha compiuto in passato i tre anni di residenza prescritti, senza attenersi in questi casi al principio che devono esser passati tre anni alla data delle

elezioni. E' stato citato qui il caso Scotoni, consigliere provinciale a noi ben noto, e si è detto che egli non potrebbe più votare perchè come funzionario statale è stato trasferito a Bari e perciò ha dovuto trasportare colà anche la sua residenza. Se Scotoni ha effettivamente trasferito la sua residenza non avrebbe comunque avuto diritto al voto, sia con che senza la clausola della residenza triennale, a meno che non si fosse avvalso delle disposizioni dell'art. 10 della legge n. 1058 del 1947 sulle liste elettorali, legge in base alla quale si può continuare ad esercitare il diritto di voto nel comune centro dei propri interessi ed affari o dove si è nati. A tal fine è però necessario presentare una domanda che deve essere accolta.

Chi si trasferisce altrove può dunque continuare a votare nel comune di precedente residenza se questo è il suo luogo di nascita o se esso costituisca il centro dei suoi interessi professionali; in questo senso si è dunque già provveduto, per questi casi è già previsto un domicilio elettivo diverso dalla residenza. Il consigliere Scotoni ha confuso comunque anche il diritto elettorale attivo con quello passivo poiché qui si tratta soltanto di diritto elettorale attivo. La commissione ha cancellato gli articoli relativi, che si riferivano anche al diritto elettorale passivo, dal progetto della commissione: chiunque potrà essere eletto nel Consiglio regionale, come al Senato o al Parlamento, senza sottostare alla condizione della residenza triennale. A ciò vorrei però aggiungere che nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di residenza è un concetto formale. Sappiamo tutti come sia relativamente facile raggiungere la « residenza », cioè l'iscrizione del registro della popolazione stabile. Anche in base alla più recente legislazione — esiste una nuova legge del 1954 con la relativa norma di attuazione — la scelta del luogo di residenza non è più legata, relativamente, a condizioni come quelle che sussistono ancora

altrove, per es. le prove che si hanno effettivamente radici in quel Comune, cioè di esservi nati e di condurvi la propria esistenza regolare od anche soltanto di non essere a carico della pubblica beneficenza. Tutte queste condizioni non esistono più; praticamente oggi vale il principio che chiunque ha diritto a venire iscritto nel registro della popolazione stabile, purchè si trattenga di solito in quel determinato comune. Si può ben dire perciò che il collegare il diritto elettorale attivo alla residenza triennale non può più portare agli effetti a causa dei quali i comunisti od anche i liberali hanno avversato in passato questa clausola della residenza, e con una certa ragione.

Anche se il diritto di residenza è oggi tanto liberalizzato, il sistema proposto garantisce in un certo modo da che le faccende e le decisioni politiche siano determinate, nelle elezioni primarie, anche da quegli elettori che non si sono familiarizzati con questa regione.

Nella discussione generale sono stati toccati anche altri argomenti fra cui la questione della migliore determinazione dei risultati elettorali o per meglio dire quella di una equa suddivisione dei seggi fra le diverse liste in base ai voti acquistati. Qui bisognerebbe accordarsi per trovare un metodo che garantisca a tutti i voti lo stesso valore, che cioè ogni seggio venga assegnato ad un numero uguale di voti. Non dovrebbe succedere che a causa dell'esistenza di gruppi diversi che hanno ricevuto un diverso numero di voti un partito paghi un seggio 1000 voti ed un altro partito lo paghi poco più della metà grazie a questa geometria elettorale. Non voglio però ora tenere una lezione su quest'argomento. Una settimana fa mi sono permesso, anche come presidente della commissione legislativa, di distribuire uno stralcio di parecchie pagine dall'unica pubblicazione scientifica sull'argomento esistente in Italia, quella del prof. Giovanni Schepis dell'Università di Roma. Ho

distribuito un estratto di alcune decine di pagine su ciò che dell'argomento dovrebbe veramente interessare e vorrei pregare i miei colleghi di imprimersi nella mente questa breve relazione. In essa è dimostrato scientificamente come il sistema più equo per l'assegnazione dei seggi e per attribuire un eguale valor a tutti i voti sia quello del van d'Hondt o quello del cosiddetto quoziente corretto, sistema peraltro già introdotto nella legge del 1952 e la cui abrogazione perciò non è neanche in discussione. Abbiamo soltanto proposto che il quoziente corretto venga migliorato introducendo la correzione di due unità invece che di un'unica unità. Nel saggio dello Schepis si legge: « Se il numero dei seggi a disposizione supera un determinato minimo — egli si riferisce qui ad 8 seggi — allora il quoziente dovrebbe essere aumentato di due unità invece che di una perchè soltanto così sarà possibile ripartire i seggi già nella prima operazione senza procedere ad una seconda che falserà di nuovo i risultati ».

Egli si riferisce qui all'art. 57 del decreto-legge del 10 marzo 1946, n. 74, in cui si stabilisce che per le elezioni della Camera, in tutti i casi in cui i deputati di un mandamento elettorale superino il numero di 20, si assuma il quoziente corretto di due unità, cioè il numero dei seggi più due, invece che il numero dei seggi più uno. Sappiamo anche che ormai il numero dei seggi in Consiglio regionale e nei due Consigli provinciali verrà lievemente aumentato e questa sarebbe una ragione di più a favore dell'adozione del quoziente corretto di due unità o del sistema van d'Hondt.

Vorrei anche sottolineare che qui non si tratta di inventare un sistema che conceda, attraverso chissà quali elucubrazioni, dei premi ai partiti maggiori, ma piuttosto di garantire, in base ai risultati di obiettivi esami, l'uguaglianza di tutti i voti e con ciò una equa suddivisione dei seggi.

Si è poi sollevata la questione del rimborso delle spese di viaggio agli elettori e specialmente a quelli risiedenti all'estero. Il problema è se questo principio del rimborso non debba essere introdotto per tutti gli elettori risiedenti tanto all'estero quanto in altre regioni d'Italia. Bisogna considerare in questo caso che noi non siamo una regione di confine e che perciò, a differenza di quanto avviene in altre regioni, la limitazione del rimborso al viaggio dal confine alla sede elettorale si risolve in un vantaggio molto relativo per gli elettori. Di conseguenza bisognerebbe considerare un certo ampliamento di questi vantaggi, non fino a prendere in considerazione il luogo di residenza, che potrebbe essere — come è già stato detto — in Alasca, in Australia od altrettanto lontano, ma per es. un certo numero di chilometri che potrebbe valere per tutti come distanza massima. Si è poi parlato anche della possibilità data al Consiglio regionale — e di cui altri Consigli regionali, credo in Sicilia ed anche nella Valle d'Aosta, hanno già approfittato — di spostare la data delle elezioni. La nostra Regione ha tenuto le sue elezioni fin dall'inizio nel tardo autunno facendo oscillare la data fra la metà di novembre ed i primi di dicembre: ora si è proposto di spostare questo termine alla primavera. Personalmente sono del parere che ciò non sarebbe affatto inopportuno e che, in linea generale, si potrebbe accogliere favorevolmente anche un eventuale spostamento alla primavera delle future elezioni. Non esiste però ancora nessuna proposta in tal senso nè la commissione si è pronunciata sull'argomento; non so neanche se la Giunta regionale abbia pronta una sua proposta. Si era detto in commissione che il competente assessorato regionale si sarebbe dovuto informare sui precedenti ed eventualmente avanzare una proposta. Mi riservo di tornare sulle questioni or ora trattate se dovessero venir rimesse in discussione).

PRESIDENTE: La parola al cons. Gabrielli.

GABRIELLI (D.C.): Brevemente, per dire che l'unica novità di qualche rilievo e significato contenuta in questa legge, è quella della introduzione dell'obbligo della residenza triennale per l'esercizio del voto; le altre questioni, a parte forse il problema del quoziente corretto, sono questioni di carenza funzionale, non hanno importanza fondamentale. Lo spirito cui ci si richiama introducendo la norma della residenza triennale, non mi pare possa essere definito quello della difesa etnica, bensì quello di dare la possibilità di esprimere un voto cosciente e consapevole, nella loro partecipazione — che è l'unica, in questa occasione —, diretta alla gestione della cosa pubblica. Si è detto che questo metodo non sarebbe confacente e non sufficiente da dare un voto cosciente: può anche essere, ma è certo che la necessità preminente è quella della qualificazione dell'elettore. Una prima qualificazione si potrà fare quando l'elettore diverrà veramente parte integrante della popolazione, acquisterà il senso delle tradizioni, dei problemi nella loro dimensione regionale. Sotto questo profilo, e trattandosi di una attuazione dello Statuto, credo che proporre il requisito della residenza triennale per l'esercizio del voto nella Regione costituisce patrimonio fondamentale della nostra democrazia.

Eventuali obiezioni, come quelle che sono state accennate qui sugli inconvenienti cui l'adozione del principio può dar luogo, mi pare che possano comunque essere superate; non sono un tecnico della materia, ma se ho compreso l'intervento del cons. Benedikter, rimane sempre la possibilità di conservare questo diritto. Vorrei dire che le questioni di carattere più strettamente tecnico, cui pure è stato accennato in discussione generale, hanno già trovato qua-

si tutte soluzione, nella legge comunale, ugualmente discussa da questo Consiglio, ed approvata anche dal Governo. La Commissione si è soltanto preoccupata di armonizzare le disposizioni di questa a quella legge.

Ritengo che la Giunta regionale nel presentare questo disegno di legge e la Commissione legislativa nel dargli veste definitiva, siano state aderenti, specialmente con la norma sulla residenza triennale, allo spirito fondamentale per cui l'elettore non fa parte soltanto del sistema di elezione delle rappresentanze amministrative, ma ha valore, almeno in quella decisione, quale compartecipe della gestione della cosa pubblica. Nessuno che giunga improvvisamente fra noi può, dall'oggi al domani, comprendere appieno le strutture giuridiche della Regione ed i suoi problemi particolari, nella specifica dimensione locale. Non è del resto, questo principio, una cosa nuova, come ha rilevato anche il cons. Benedikter nel suo intervento; e non è cosa nuova, fuori del nostro Paese, ma neanche all'interno di esso e della nostra Regione. Abbiamo infatti la Comunità di Fiemme presso la quale il diritto elettorale è condizionato ad una residenza di almeno cinque anni per coloro che vengono a risiedere in valle provenienti da fuori, mentre il diritto per i nativi della valle, che siano emigrati, perdendolo, si riacquista immediatamente all'atto del loro rientro eventuale.

Il nostro gruppo voterà a favore di questa legge, ed è pronto ad ogni discussione che possa attenuare gli assurdi che potrebbero derivare da una troppo rigida applicazione dell'articolo riguardante la residenza triennale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Signor Presidente, lei ricorda certamente che per dare

esempio vivo di una certa costruzione sintattica, ci si insegnava qualcosa a scuola; ed è a quel ricordo richiamandomi che mi pare evidente che Sagunto è qui, che Sagunto è la Regione, la comunità umana che nella Regione vive. Mi son chiesto il perchè la Giunta esiga la discussione di una legge, di questa legge, quali motivi inducano la Giunta a presentare al Consiglio questo provvedimento. Questa legge rientra in pieno, siamo d'accordo, negli impegni che la Giunta ha assunto all'atto del suo insediamento; gliene dò atto, signor Presidente.

Ma sono mutate le situazioni politiche, sono cambiati gli uomini ed anche le soluzioni che erano valide in determinate situazioni non sono più valide in ambiente creato da fattori esterni. La discussione di questa legge elettorale qui, oggi come oggi, è un non senso, signor Presidente, è un errore perchè sono d'avviso, ribadito da concetti e da atti politici, dalla ripresentazione di determinate vedute politiche, che tutto quanto è passato recentemente, renda superflua ogni nostra discussione, ogni nostra attività legislativa.

In effetti lei ricorda sicuramente, signor Presidente, come all'alba della nostra democrazia si presenti il toscano fumante Churchill e la sua mania di mandare telegrammi, ricorderà quando il Governo del Sud attendeva ancora il vento purificatore del Nord, che fu spedito un telegramma da Churchill al comando alleato, per avvertire dell'arrivo del Ministro degli esteri italiano del tempo: « Arriva il vecchio scemo ». E subito dopo l'*intelligentia inglese* conìò un nuovo verbo: « tradire ». E noi, signor Presidente, stiamo ereditando quell'appellativo di vecchio scemo, e noi stiamo dando prova di una condiscendenza che utile alla popolazione di lingua italiana non è e lei certamente capisce dove voglio andare a finire. Dovrebbe anche essere chiesto, signor Presidente, come mai

l'opposizione della S.V.P. sia caduta, sia diventata anzi collaborazione davanti a questa legge. Questa opposizione integrale era stata decisa in virtù di recenti avvenimenti, concomitanti con le dichiarazioni di quel presidente della *Commissione dei 19* che ha la mentalità del fuoruscito.

E come mai in questa legge, che esamina la materia più importante della nostra capacità legislativa, come mai in questo campo la S.V.P. non ha preclusioni, propone anzi emendamenti migliorativi? Perchè? Perchè ancora una volta noi stiamo facendo un regalo alla S.V.P., un regalo in una materia nella quale essa stessa regali non se ne sarebbe attesi.

Non vale dire che la presa di posizione di Brugger, suggerita alla sua mente, assai più duttile, da Volgger, non ha avuto traduzione in Consiglio regionale. La dichiarazione resta, è un atto politico.

Non serve, ora, alzare il muro delle intenzioni e delle interpretazioni. Qui abbiamo un atto ed una espressione di volontà politica. E quanto queste volontà e realtà politiche vengano disconosciute, dobbiamo chiedercene il perchè, perchè altrimenti lavoriamo per gli amici del giaguaro. Perchè l'articolo più volte tanto citato e vantato viene a sancire, col vincolo della residenza triennale ininterrotta, un lieto regalo alla S.V.P. Abbiamo appreso dal filosofo turistico della D.C., prima, che questo concetto dell'obbligo della residenza costituisce una qualificazione dell'elettore. Io ero un tenero virgulto soltanto, quando la democrazia si affacciò agli orizzonti politici della nostra Patria ed avevo un desiderio vivissimo di sapere che cosa mai questa democrazia fosse: ed ho appreso che si tratta di grandi discorsi, di privilegi, di elucubrazioni sui diritti popolari, sui nostri diritti, ma che poi sempre democrazia si traduce in limitazioni, in invasione, in sfruttamento dei diritti dei cittadini, sempre più coartati. Ho ap-

preso che la democrazia è quella che reclama ed impone l'immunità per gli uomini del Parlamento, che vorrebbe estendere questa immunità perfino ai consigli comunali, perchè più si possa dire e fare contro la struttura dello Stato senza il timore della legge. Ho appreso che democrazia è voler togliere invece l'immunità ai carabinieri, alle forze dello Stato, perchè è giusto demolire ogni struttura dello Stato.

Poi introduciamo il concetto della residenza per l'esercizio del voto, ed abbiamo sentito discorsi che, sostanzialmente, accusano di incompetenza elettorale tutti i dipendenti delle Province e della Regione, che non sarebbero abilitati a prestare la loro opera di consiglieri comunali. Si disse che ciò avrebbe costituito una lesione del diritto, anche se questa limitazione trovava piena giustificazione.

Qui, ora, a pochi mesi di distanza, votiamo una legge che, imponendo il requisito della residenza, rende impossibile la partecipazione alle elezioni, l'esercizio di questo diritto, creiamo degli artifici, perchè si parla di democrazia, ma non siamo di fronte a raffinatezze ed elucubrazioni del pensiero cinese, ma soltanto di fronte all'introduzione del criterio del più due, che è una semplice espressione algebrica.

Tutta questa democrazia, insomma, si riduce a poca cosa. Ero tenero virgulto, vi ho detto, quando mi affacciai alla nuova vita, ma sono sempre più convinto che potremmo, tutti, essere dei convittori di una colonia elioterapica che dovrebbe essere intitolata all'anima buona di Gian Giacomo Rousseau: tutto qua.

Se questa è la realtà, contro chi è condotta questa richiesta? Il cons. Benedikter, nel suo elogiabile desiderio di essere sempre sincero, ci ha detto che la richiesta non sia presentata prima, quando c'erano coloro che erano ancora lontani dal loro nesso di Vaterland — già perchè qui hanno la Vaterland, ma ha Heimat la hanno sempre di là della frontiera —, e che viene pre-

sentata ora, quando costoro, zitti zitti, piano piano, senza fare confusione, sono tutti rientrati.

Ora sono specialmente gli italiani qui residenti ad avere l'incapacità di comprendere i problemi: ecco la qualificazione democratica dell'Assessore provinciale al turismo. I problemi della comunità. Perchè se noi questo si sancisce noi facciamo davvero un amplissimo atto di fede democratica, noi torniamo addirittura alla « polis », ci trasformiamo tutti col bagaglio nostro ideologico e culturale, andiamo ad Atene e decretiamo che nell'anno di grazia 1963 e nella Regione Trentino-Alto Adige esistono ancora i *metechi*. Gli impiegati dello Stato, le forze dell'ordine, il clero, tutti costoro sono i *metechi*, perchè a queste tre categorie specialmente — poichè non mi consta che la migrazione spaventosa dal Sud ad attingere lumi alla civiltà di qui, ancora, non mi consta — sono rivolte queste disposizioni inique, contro queste categorie specialmente. E perchè non proponiamo, per essi, che non paghino le tasse, quelle tasse che pure sono introitate poi dalle Province e dalla Regione, almeno per i tre anni nei quali sono inabilitati come cittadini? Il Presidente che fu, Einaudi, scrisse, elaborando quel suo volume che intitolò « Prediche inutili », perchè sapeva che si sarebbe trattato di fatica sprecata, che ci troviamo di fronte a sviluppi che tendono a fare dell'uomo da spirito, da coscienza, da intelligenza a numero. Non ci si rappresentano queste cose come una innovazione geniale è proprio qua che dobbiamo porre la nostra attenzione, che bisogna attentamente valutare, ricordare l'impossibilità delle discussioni. Anche perchè, lo ripeto, cose nuove sono avvenute. Noi operiamo, ho posto interrogativi in questo senso, ma tutto è sfumato, tutto è senza confini, tutto è così come l'Europa che vive la tragedia della mancanza dei confini, tutto è così senza corpo, tutto è così ombra!

La Commissione dei 19 ha parlato? No, non ha parlato, non parla, lavora soltanto la Commissione dei diciannove. Però qualche fuga di notizie c'è, c'è stata. Uomini politici responsabili hanno espresso il loro parere, dentro e fuori dei confini, sulle tesi della Commissione dei diciannove. Abbiamo appreso — e le notizie non sono state smentite — che dobbiamo attenderci una profonda rivoluzione dello Statuto stesso della nostra autonomia. E quale sarà la prima materia ad essere rivoluzionata. Evidentemente la materia elettorale.

Stiamo parlando di cose che hanno vita effimera, destinate a bruciarsi. Stiamo discutendo con tanta serietà, impegno, impeto su materia che è destinata a scorrerci di mano, come la sabbia fra le dita dei bambini. Un giornale ci ha informato anche che la determinazione della proporzione etnica avverrà tenendo conto anche degli abitanti della Provincia di Trento. Finora s'era proceduto sulla base della composizione del Consiglio provinciale, ma ora abbiamo altre fonti della proporzione etnica. Mi pare proprio inutile questo discorso, inutile ogni discussione sulla materia elettorale. Anche perchè la S.V.P. forse ci darà un ringraziamento momentaneo dell'amabile regalo, ma ben altri doni l'on. Volgger ci porterà dal suo viaggio all'ONU.

Perchè noi togliamo ai cittadini di lingua italiana italiana il diritto di votare qui, ma ignoriamo che cittadini italiani di lingua tedesca vanno con l'areo all'ONU per chiedere ben altre cose, ben altre concessioni, che non siano quelle che violano i diritti di tutti i cittadini.

Ma perchè questo Consiglio e questa Giunta devono essere ancorati al programma di Churchill? So quanto queste mie parole, che voi chiamate demagogia, servano a poco od a nulla; sono tuttavia pago di aver espresso la mia opinione. Ed aggiungo che, forse, avete ragione voi nel persistere a far regali alla S.V.P., forse

avete ragione perchè questo articolo, come questa legge, non contano, non hanno l'importanza di una saponetta di plastico. Però con esso noi rischiamo di offendere il nostro popolo.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Fronza.

FRONZA (Assessore suppl. finanze e patrimonio - D.C.): A titolo personale, ritengo di dover prendere la parola sull'argomento del voto agli emigranti, che è stato affacciato qui da precedenti oratori. Se ne parla da molto tempo; ed anche giornali di lingua italiana all'estero — specialmente « Il Sole d'Italia » del Belgio ed il « Il Corriere degli italiani » in Svizzera —, hanno molto dibattuto il tema.

L'argomento è anche oggetto di una proposta di legge che giace al Parlamento da parte di Deputati di vari partiti, ed è stato anche oggetto di studio ripetutamente; resta accertato che il Parlamento è la sede più propria per una eventuale soluzione.

Ci si domanda anche quale sia la consistenza dell'emigrazione del Trentino il solo dato attendibile è quello che risulta dagli iscritti alle liste elettorali delle ultime elezioni politiche del 28 aprile: circa 15.000 emigranti, dei quali 12 mila in vari Paesi europei, gli altri oltre Oceano. Da questo numero vanno esclusi coloro che dalle liste sono stati cancellati per la loro lunga residenza oltre confine. Quando un cittadino, che fosse stato cancellato, chiede la reiscrizione, la ottiene immediatamente, anche in sede di revisione straordinaria.

Si è parlato anche della data delle elezioni, in relazione agli emigranti; quale sarebbe la più opportuna, si è chiesto? Qui va precisato che non esiste una data « più opportuna » per gli emigranti; è impossibile determinarla. Infatti se si tratta di emigranti stagionali, con contratti dagli otto ai dieci mesi per anno, li

abbiamo presenti a Natale ed in quel periodo, per motivi che non è necessario illustrarlo, è evidente che elezioni non si possono fare. Per quanto riguarda invece gli emigranti con contratti pluriennali, essi rientrano in Patria per le ferie generalmente in agosto, altro periodo che non è pensabile possa essere usato per competizioni elettorali. Aprile, maggio? Nemmeno questo periodo pare opportuno, perchè molti sono appena partiti per rientrare ai luoghi di lavoro; bisognerebbe trovare una data intermedia fra rientri e partenze. Fine ottobre, primi novembre, non mi pare un periodo inopportuno. Ritengo che le difficoltà per l'afflusso degli emigranti non siano tanto dovute alle difficoltà finanziarie, quanto alla difficoltà di ottenere il consenso dei datori di lavoro; è noto infatti che anche in occasione delle politiche, taluni datori di lavoro non solo non pagarono le giornate perdute, ma applicarono ai lavoratori che erano venuti in Italia delle penalità.

Occorrerebbe quindi, per assicurare la possibilità del rientro, soprattutto un accordo col Governo dei Paesi dove i nostri emigrano, che imponesse ai datori di lavoro il rispetto di questo dovere; ma è materia che, evidentemente, ancora una volta, tocca eventualmente a Roma e non a noi.

Infine, esiste la proposta del voto presso le sedi consolari. Anche in questo caso, siamo nel campo delle competenze degli organi dello Stato, che, solo, può risolvere il problema con sua propria legge. Da parte nostra altro non possiamo che sollecitare il Parlamento per una soluzione del voto per corrispondenza. E' possibile esaminare il tema del rimborso spese, entro certi limiti, ma resto della convinzione che l'ostacolo maggiore al rientro di tutti i votanti, sia dovuto dai datori di lavoro. Il tema è stato dibattuto anche dalle altre Regioni autonome, che sono giunte ad analoghe conclu-

sioni: solo leggi nazionali possono avere qualche risultato. Mi auguro che molti emigranti possano trovare sollecitamente una sistemazione di lavoro vicino alle loro case; così il problema avrebbe la più adeguata delle soluzioni.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.):

Ich muß etwas richtigstellen. Der Abgeordnete Gabrielli hat gemeint, ich sollte hinsichtlich des Wohnsitzes einen neuen Vorschlag machen. Wer an einen Ort geboren ist und den Hauptort seiner geschäftlichen Interessen anderswo hat kann verlangen, daß er weiter das Wahlrecht in einer Gemeinde ausübt, von welcher er seinen Wohnsitz wegverlegt. Art. 9 des Autonomiestatuts spricht jedoch von der dreijährigen Seßhaftigkeit, sodaß es meiner Ansicht nach, abgesehen von der praktischen Schwierigkeit, nicht gut möglich wäre, daß die Gemeinden das alles auseinanderhalten. Es wäre also nicht möglich zu sagen, das Wahlrecht besitzt, wer die dreijährige Seßhaftigkeit hat und wer gemäß Art. 10 das Wahlmizil behalten hat, weil ja der Artikel des Verfassungsgetzes nur auf die dreijährige Seßhaftigkeit Bezug nimmt und nicht auch noch auf eine Eigenschaft, die nur mit dem Wahlrecht zu tun hat.

(Devo fare una rettifica: il consigliere Gabrielli voleva dire che io debbo fare una nuova proposta sull'argomento residenza. Chi è nato in un comune ed ha altrove il suo principale centro di interessi può far richiesta di continuare ad esercitare il diritto elettorale nel comune da cui abbia trasferito la sua residenza. L'art. 9 dello Statuto di autonomia parla però di residenza triennale cosicchè non mi sembra facile, difficoltà pratiche a parte, che i

comuni possono tenere separate le due questioni. Sarebbe dunque impossibile affermare che possiede il diritto elettorale attivo chi risiede da tre anni in un comune e chi ha mantenuto il domicilio elettivo in base all'art. 10, dato che l'articolo della legge costituzionale si riferisce soltanto alla residenza triennale e non ad una caratteristica che ha a che fare soltanto col diritto elettorale).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Tanas.

TANAS (P.S.D.I.): Brevemente, a nome del mio gruppo, per manifestare le perplessità che già abbiamo espresse anche in sede di Commissione. Questa legge presenta sostanzialmente una sola fondamentale variazione rispetto alla precedente: quella del requisito della residenza triennale. Abbiamo delle perplessità in materia, perplessità che, ci pare, sono condivise anche dai consiglieri del P.S.I. Noi pensiamo ai casi nei quali sarà negato ai cittadini il diritto elettorale: i dipendenti dello Stato, ad esempio. Basterà che un insegnante, magari nato e residente qui, sia trasferito per un anno in un'altra provincia ed egli, rientrando, non potrà, per un triennio, esercitare il diritto elettorale. Ciò vale per gli impiegati statali, per altre categorie. Senza parlare degli studenti universitari, i quali, per concorrere al presalarario, per ottenere le borse di studio, devono documentare la loro residenza nella località dell'Ateneo che frequentano; salvo che non vogliano venire all'Università di Trento, essi rinunciano per un triennio, dopo i loro studi, al diritto elettorale. E questo vale anche per gli universitari di lingua tedesca.

Io prego vivamente l'Assessore competente a voler riconsiderare il tema, esaminando la formulazione dell'articolo: fermo restando,

perchè su ciò conveniamo, il principio della necessità della residenza da qualche tempo, si tenga però presente che l'autonomia è nata nel 1948 e se dobbiamo fare delle revisioni, dovrebbero esse partire dal 1948. Mi riservo di intervenire nuovamente in sede di discussione articolata.

(Assume la Presidenza il Vicepresidente Rosa).

PRESIDENTE: La parola al consigliere Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ritengo di aver nulla di nuovo da aggiungere a quanto è stato detto in questa discussione; voglio solo illustrare il punto di vista del gruppo socialista sulle questioni fondamentali, che sono poi quelle della residenza e la proposta del *più due* per la correzione del quoziente.

Sul problema della residenza mi rifaccio a quanto ho dichiarato in Commissione ed affermo che, se è vero che si tratta di adempimento costituzionale, c'è modo e modo di farlo. Il presidente della Commissione ritiene, anche nella relazione, di giustificare la formula globale che ha proposto; io ritengo sia possibile arrivare ugualmente alla applicazione dello Statuto, evitando gli inconvenienti. Per non fare altri esempi, oltre quelli che sono stati citati, non voglio dilungarmi; tuttavia mi sia concesso richiamare l'attenzione su un assurdo: potrebbe avvenire, con quell'articolo, che un universitario, che magari si è laureato con 110 e lode trattando un tema sull'ordinamento della nostra Regione, sia escluso dal diritto elettorale. Mi pare che ci sia una formula raccomandabile: fissare il requisito della residenza triennale da quando la Regione è stata costituita. Chi questo diritto ha precedentemente acquisito, rientrando in Regione può votare. Il

consigliere Canestrini ha ricordato il caso dell'ex consigliere reg. Scotoni; io in Commissione ho ricordato che potrebbe anche avvenire l'assurdo che lo stesso dott. Benedikter, se dovesse essere trasferito fuori regione — perchè anche questo, per quanto la possibilità sia remota, potrebbe avvenire, perchè potrebbe avvenire perfino che io, peccatore come sono, finisca in Paradiso —, rientrando, non potrebbe per tre anni votare. Non avrebbe sufficiente preparazione, conoscenza dei problemi regionali? E' necessario davvero trovare una nuova formulazione.

Altra questione non marginale — di quelle marginali ci occuperemo nel corso della discussione articolata —, che investe il meccanismo centrale, il senso politico della legge è quella relativa alla applicazione del *più due*, al quoziente corretto per la assegnazione dei seggi. Si possono fare molte osservazioni teoriche sul significato della correzione del quoziente naturale. Quali le virtù di questi sistemi? Teoricamente esse confermano la bontà del sistema; ma l'esame dei risultati pratici, l'analisi dei risultati elettorali delle quattro tornate delle « regionali » che finora abbiamo vissuto, ci presentano un dato pressochè univoco: la applicazione di quel sistema avrebbe sempre comportato un guadagno di un consigliere per la D.C. o per la S.V.P. o per entrambi. E non sarebbe neanche cosa gravissima, se l'applicazione del *più due* portasse alla eliminazione di altri gravi inconvenienti. Potremmo anche ammettere la opportunità dell'introduzione di questo correttivo, se esso effettivamente servisse ad eliminare inconvenienti, danni, stonature del sistema attuale: ma niente di tutto questo. In teoria la applicazione del quoziente corretto più alto serve alla eliminazione dei movimenti politici spuri, di quelle piccole formazioni occasionali, non radicati, che non han-

no giustificazione: ma di ciò nulla esiste nella topografia politica regionale, non si è verificato mai alcun caso rilevante di formazioni di questo tipo per la cui eliminazione valga la pena di pagare il prezzo di un seggio in più alla D.C. ed alla S.V.P.

Se si potesse verificare queste ipotesi... ma l'eliminazione di Menapace, l'unico caso mi pare di elezione in una lista non conforme alla tradizione — a parte che è una simpatica persona ed è stato Presidente di questo consesso, ed a parte, mi suggeriscono, che è rientrato —, non vale la candela. Non ce lo potete chiedere. Potremmo anche consentire, se facessimo questione di tornaconto; il P.S.I., sull'onda del successo del 28 aprile, sarebbe, se non vado errato, il terzo partito della Regione che potrebbe trarre profitto da questa modifica, fruire di questi vantaggi. Potremmo essere tentati di farlo, ma siamo d'accordo in questo con il consigliere Canestrini, che questa legge non deve essere varata in vista di contingenti vantaggi di partito. La correzione col *più due* è un tema sul quale non siamo disposti a seguire le proposte della S.V.P.

Detto questo sui due temi più rilevanti, mi riservo ulteriori interventi su argomenti minori.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Non pensavo che già oggi si sarebbe chiusa la discussione generale ma è necessario che io dica qualcosa, dato che c'è ancora un po' di tempo, anche se non potrà adeguatamente rispondere — e me ne scuso — a tutti i consiglieri, dato che non c'è stata la possibilità della necessaria consultazione di Giunta su determinate richieste...

RAFFAELLI (P.S.I.): Rinviamo a domani, allora!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Su alcuni temi una risposta più ampia potrà essere data in sede di discussione articolata, quando essa toccherà più specificamente quei settori.

Intanto però voglio dare alcune risposte a quesiti che sono stati affacciati. Il consigliere Canestrini ha parlato di spostare la data delle elezioni dell'assemblea regionale. Riconosco che il periodo attuale delle elezioni non è il più felice; ma abbiamo lo Statuto che detta norme assai precise ed alle quali non possiamo sottrarci.

Il consigliere Canestrini ha accennato alla conoscenza, da parte degli elettori, dei problemi regionali, accusandoci di non esserci mai preoccupati di diffonderla questa conoscenza. Ebbene, questa è una accusa che non possiamo accogliere: abbiamo sempre fatto tutto quanto era in nostro potere.

Tornando alle elezioni, un colloquio elettorale in un clima migliore, sarebbe senz'altro auspicabile. Però lo Statuto impone al Presidente di emanare il decreto di indizione delle elezioni due mesi prima della scadenza del mandato, che è perentoriamente fissato in quattro anni. Ci sarebbe una via soltanto: che la metà più uno dei consiglieri regionali rassegnasse le dimissioni prima della scadenza del mandato, altrimenti è impossibile convocare in epoca diversa i comizi elettorali.

Il problema del voto per gli emigranti ha anch'esso buone ragioni per essere posto: Canestrini e Fronza hanno indicato le possibili soluzioni; ma anche qui abbiamo le limitazioni della nostra legge. Non possiamo noi introdurre la votazione per corrispondenza che non è prevista da alcuna legge dello Stato.

Altra cosa è la concessione delle agevolazioni possibili agli emigranti.

Vorrei dire al consigliere Kapfinger che io mi rendo conto del suo stupore nel vedere mantenuta una norma che la Giunta aveva proposto di abolire; gli faccio osservare però che si tratta di coordinamento con le norme della legge comunale; e che, in quella legge, questa norma è stata approvata dal Consiglio, nella sua sovranità, in sede di emendamento e non su proposta della Giunta. Può essere deprecato che una questione di tanta importanza sia stata esaurita fulmineamente, ma noi, come Giunta, non ci possiamo far niente. Alla Giunta non può essere rivolto alcun appunto.

Materia estremamente delicata è quella del quoziente e dei diversi sistemi per la attribuzione dei seggi. Se noi dovessimo esaminare esempi riferiti a tutti i sistemi in uso, ciò ci porterebbe molto lontano. Dobbiamo deciderci ora a scegliere fra proporzionale pura, quoziente corretto con più uno, due, tre e così via. Nel 1952, dopo che la prima consultazione si svolse sulla base della proporzionale pura, adottammo il quoziente corretto più uno e ce ne trovammo bene. Io non affermo che il più due sia antidemocratico; sarebbero antidemocratiche molte leggi di paesi che antidemocratici non sono ed anche del nostro Paese. Regioni e Stato — anche con la approvazione di tutti i partiti in Parlamento —, hanno più volte adottato questo sistema.

Però la Giunta rimane dell'opinione che debba essere conservato il più uno, e ciò anche per un motivo politico: per togliere cioè, a chiunque, anche il lontano sospetto che si voglia fare una speculazione ai danni dei partiti più piccoli. E' un discorso, una accusa che è stata riecheggiata da altri, che non possiamo accettare. La Giunta quindi ritiene opportuno

mantenere il sistema già inserito nella legge del 1952 togliendo di mezzo ogni polemica.

Infine ci è l'altro argomento, quello della residenza triennale. Una norma che è del 1948 perchè era contenuta nello Statuto e la applichiamo solo ora. Qualcuno chiede: perchè solo ora? Proprio questo fatto dimostra la bontà della norma e sembra paradossale che non sia compreso. Lo avessimo fatto prima, saremmo stati accusati di favorire questo o quel gruppo; ora la situazione della immigrazione è sicuramente stabilizzata, le persone allontanate dalla guerra hanno fatto tutto ritorno. E' tempo di applicare la norma. Come può, allora, Ceccon argomentare di regali alla S.V.P., di diritti che si tolgono agli italiani, di gesto contrario agli interessi del gruppo italiano? Credo che lei stesso, consigliere, riconoscerà di aver esagerato le cose. Ricordiamoci del resto che, sempre, quando abbiamo ritardato la applicazione di norme dello Statuto, abbiamo dovuto pentircene. Perchè non dobbiamo ammettere e riconoscere questa verità

Se ci sono norme, applichamole...

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma questa è una norma di segregazione etnica!

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Tutte le leggi dei paesi democratici ad ordinamento federalistico contengono disposizioni del genere...

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma sono di razza uguale...

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Tutti gli Stati, nelle elezioni per le Regioni, per i cantoni, per le contee, per gli stati...

Questa norma non è una invenzione nostra, ma è l'attuazione di un principio fondamentale di tutti gli stati federali. Il nostro Stato non è federale, ma la Costituzione ne ha sancito l'ordinamento regionalistico; se accettiamo la Costituzione, accettiamone anche le conseguenze.

Altro discorso è da farsi sulla applicazione di questo principio. La Costituzione determina un principio, sul quale mi pare d'aver capito che anche da parte degli obiettori non c'è alcuna discussione; dovrà allora essere possibile realizzarlo attraverso un opportuno emendamento. La Costituzione, lo Statuto, determinano un massimo, ma niente ci impedisce di attenuare questa norma con un temperamento, poichè si tratta, chiaramente, di una norma eccezionale.

Sdrammatizzata così la situazione, possiamo avviarci alla discussione articolata in un clima di distensione. Questo ho voluto dire; mi riservo di intervenire ancora in sede di discussione articolata.

(Riassume la Presidenza il Presidente Pupp).

PRESIDENTE: Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Sono stati presentati quattro ordini del giorno, che discuteremo domattina prima della discussione articolata. I lavori riprendono domani, alle ore nove. La seduta è tolta.

(Ore 13.05).



APPENDICE



OSSERVAZIONI

DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA AFFARI GENERALI SUI VARI SISTEMI ELETTORALI, IN RELAZIONE AI RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 1948, 1952, 1956, 1960.

I) Nelle elezioni del 1948 fu seguito il sistema del quoziente naturale a più alti resti. (Si divide il totale dei voti validi per il numero di seggi da assegnare ottenendo così il quoziente; ogni lista ottiene tanti seggi quante volte il quoziente sta nel totale di voti da essa ricevuti; i seggi residui vengono attribuiti alle liste che hanno maggiori resti) (D. P. R. 13 settembre 1948, n. 1155).

II) Le elezioni del 1952, 1956 e 1960 si svolsero secondo il sistema del quoziente corretto (+ 1) e il sistema d'Hondt sui resti (si divide il totale dei voti validi per il numero dei seggi da assegnare, più 1, ottenendo così un quoziente minore di quello naturale (quoziente corretto; ogni lista ottiene tanti seggi, quante volte il quoziente (corretto) sta nel totale dei voti da essa ricevuti; i seggi residui vengono attribuiti alle liste, secondo il metodo d'Hondt applicato sui resti. Il metodo d'Hondt è descritto al punto V).

III) La Commissione propone di correggere ulteriormente il quoziente, aumentando il divisore (numero dei seggi da assegnare) di 2 unità anziché di 1, come sopra. Per il resto il sistema corrisponde al II.

IV) Il sistema Hagenbach-Bischoff, prospettato nel corso della discussione in Commissione, consente di assegnare i seggi in unica fase, trascurando i resti. Esso consiste nel correggere il quoziente, per mezzo dell'aumento del divisore, di tante unità quante sono necessarie per assegnare tutti i seggi nella prima fase. Per la precisione, si aggiunge che nella pratica può essere necessario aumentare il divisore di alcune unità e di alcune cifre decimali, qualora l'ulteriore aumento di una unità intera porti ad assegnare più seggi di quelli disponibili, mentre, senza quest'ultimo aumento, non tutti i seggi risulterebbero assegnati.

V) Il sistema d'Hondt elimina semplicemente i resti. Esso consiste nel comporre una tabella, facendo in colonna il totale di ogni lista divisa per 1, per 2, per 3, per 4, ecc. I seggi sono attribuiti ad ogni lista scegliendo i quozienti più alti in detta tabella, fino al numero di seggi da assegnare.

Si riportano, qui di seguito, i calcoli fatti per tutti i cinque sistemi sopra elencati, riferiti ai risultati delle elezioni regionali dal 1948 al 1960 in provincia di Trento e Bolzano.

PROVINCIA DI TRENTO

Risultati elettorali del 1948: numero seggi da assegnare 26.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTALE
Voti	14587	113509	33137	6118	10534	11637	2994	1772	2628	196916

SISTEMA I

Quoziente naturale: 196916 : 26 = 7573

Seggi	1	14	4	—	1	1	—	—	—	21
Resti	7014	7487	2845	6118	2961	4064	2994	1772	2628	—
Seggi definit.	2	15	4	1	1	2	1	—	—	26

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1): 196916 : 27 = 7293

Seggi	2	15	4	—	1	1	—	—	—	23
Resti	1	4114	3965	6118	3241	4344	2994	1772	2628	—
Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt										
	4114	3965	6118	3241	4344	2994	1772	2628		
	<u>2057</u>	1982	<u>3059</u>	1620	<u>2172</u>					
	1371	1321	2039							
Seggi definit.	2	16	4	1	1	2	—	—	—	26

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2): 196916 : 28 = 7032

Seggi	2	16	4	—	1	1	—	—	—	24
Resti	523	997	5009	6118	3502	4605	2994	1772	2628	—
Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt										
	523	997	<u>5009</u>	<u>6118</u>	3502	4605	2994	1772	2628	—
Seggi definit.	16	2	5	1	1	1	—	—	—	26

SISTEMA IV

Quoziente corretto: $196916 : 30 = 6563$

Seggi	2	17	5	—	1	1	—	—	—	26
Resti (che non valgono)	1461	1938	322	6118	3971	5074	2994	1772	2628	

SISTEMA V

:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	14587	113509	33137	6118	10534	11637	2994	1772	2628
	<u>7293</u>	<u>56754</u>	<u>16568</u>	3059	<u>5267</u>	<u>5818</u>			
	4862	37836	11045	2039	3511	3879			
	3646	28377	8284		2633	2909			
	2917	22701	6627		2106	2327			
	—	—	5522						

:	15	—							
	<u>7567</u>								
	7094								
	<u>6677</u>								
	6306								

Seggi

2 17

5

—

1

1

—

—

—

Risultati elettorali del 1952: numero seggi da assegnare: 26.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTALE
Voti	17410	133392	15836	6874	11694	1838	4683	12906	4448	209081

SISTEMA I

Quoziente naturale: $209081 : 26 = 8041$

Seggi	2	16	1	—	1	—	—	1	—	21
Resti	1328	4736	7795	6874	3653	1838	4683	4865	4448	
Seggi definit.	2	17	2	1	1	—	1	2		26

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1) : 209081 : 27 = 7743

Seggi	2	17	2	—	1	—	—	1	—	23
Resti	1924	1761	350	6874	3951	1838	4683	5163	4448	

Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt

1924 1761 350 6874 3951 1838 4683 5163 4448

Seggi definit. 2 17 2 1 1 1 1 2 26

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2) : 209081 : 28 = 7467

Seggi	2	17	2	—	1	—	—	1	—	23
Resti	2476	6453	902	6874	4227	1838	4683	5439	4448	

Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt

2476 6453 902 6874 4227 1838 4683 5439 4448

Seggi definit. 2 18 2 1 1 1 1 2 26

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 209081 : 31 = 6744

Seggi	2	19	2	1	1	—	—	1	—	26
Resti	3922	5256	2348	130	4450	1838	4683	6162	4448	

(che non valgono)

SISTEMA V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	17410	133392	15836	6874	11694	1838	4683	12906	4448
:	8705	66696	7918	3437	5847	—	2341	6453	2224
:	5803	44464	5278	2291	3898	—	—	4302	

:	17	—	—	7846
:	18	—	7410	
:	19	—	7020	
:	20	—	6669	

Seggi	2	19	2	1	1	1	1	1	26
-------	---	----	---	---	---	---	---	---	----

Risultati del 1956: numero seggi da assegnare 26

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALE
Voti	8787	35794	4555	2661	2637	9545	7259	148842	220080

SISTEMA I

Quoziente naturale: 220080 : 26 = 8464

Seggi	1	4	—	—	—	1	—	17	23
Resti	323	1938	4555	2661	2637	1081	7259	4954	

Seggi definit.	1	4	1	—	—	1	1	18	26
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1) : 220080 : 27 = 8151

Seggi	1	4	—	—	—	1	—	18	24
Resti	636	3190	4555	2661	2637	1394	7259	2124	
:	1	636	3190	<u>4555</u>	2661	2637	1394	<u>7259</u>	2124
Seggi definit.	1	4	—	—	1	1	18		26

Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2) : 220080 : 28 = 7860

Seggi	1	4	—	—	—	1	—	18	24
Resti	927	4354	4555	2661	2637	1685	7259	7362	

Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	927	4354	4555	2661	2637	1685	<u>7259</u>	<u>7362</u>
Seggi definit.	1	4	—	—	—	1	1	19	26

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 220080 : 30 = 7336

Seggi	1	4	—	—	—	1	—	20	26
Resti	1451	6450	4555	2661	2637	2209	7259	2122	

(che non valgono)

SISTEMA V

	1	2	3	4	5	6	7	8
: 1	8787	35794	4555	2661	2637	9545	7259	148842
: 2	4393	17897	2277	1330	1328	4772	3629	74421
: 3	2929	11932				3182	2419	49614
: 4	2196	8948				2386		37210
: 5	1757	7158				1909		29768
								—
: 17								—
: 18								8755
: 19								8269
: 20								7833
: 21								7442
								7087

Seggi	1	4	1	20	26
-------	---	---	---	----	----

Risultati elettorali del 1960: numero seggi da assegnare 26.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALE
Voti	12869	29697	16411	6282	1282	8998	8328	150664	234531

SISTEMA I

Quoziente naturale: 234531 : 26 = 9020

Seggi	1	3	1	—	—	—	16	21
Resti	3849	2637	7391	6282	1282	8998	8328	6344

Seggi definit.	1	3	2	1	—	1	1	17	26
----------------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1) : 234531 : 27 = 8686

Seggi	1	3	1	—	—	1	—	17	23
Resti	4183	3639	7725	6282	1282	312	8328	3002	

Ripartizione dei seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	4183	3639	<u>7725</u>	6282	1282	312	<u>8328</u>	3002
Seggi definit.	1	3	2	1	—	1	1	1	17
									26

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2): 234531 : 28 = 8376

Seggi	1	3	1	—	—	1	—	17	23
Resti	4493	4569	8035	6282	1282	622	8328	8272	

:	1	4493	4569	<u>8035</u>	6282	1282	622	<u>8328</u>	<u>8272</u>
Seggi definit.	1	3	2	—	—	1	1	1	18
									26

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 234531 : 29 = 8087

Seggi	1	3	2	—	—	1	1	1	18	26
Resti	4782	5436	237	6282	1282	911	241	5098		

(che non valgono)

SISTEMA V

	1	2	3	4	5	6	7	8
: 1	12869	29697	16411	6282	1282	8998	8328	150664
: 2	<u>6434</u>	<u>14848</u>	<u>8205</u>	<u>3141</u>	<u>641</u>	<u>4499</u>	<u>4164</u>	<u>75332</u>
: 3	4289	<u>9899</u>	<u>5470</u>					<u>50220</u>
: 4		<u>4724</u>						<u>37665</u>
								—
: 17								—
: 18								<u>8862</u>
: 19								<u>8370</u>
								<u>7929</u>

Seggi	1	3	2	—	—	1	1	18	26
-------	---	---	---	---	---	---	---	----	----

PROVINCIA DI BOLZANO

Risultati elettorali del 1948: numero seggi da assegnare: 20.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTALE
Voti	17095	107249	4065	7925	4891	804	4662	5674	6281	158646

SISTEMA I

Quoziente naturale: 158646 : 20 = 7932

Seggi	2	13	—	—	—	—	—	—	—	15
Resti	1231	4133	4065	<u>7925</u>	<u>4891</u>	804	<u>4662</u>	<u>5674</u>	<u>6281</u>	
Seggi definit.	2	13	—	1	1	—	1	1	1	20

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1) : 158646 : 21 = 7554

Seggi	2	14	—	1	—	—	—	—	—	17
Resti	1987	1493	4065	371	4891	804	4662	5674	6281	
:	1	1987	1493	4065	371	4891	804	4662	5674	6281

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

Seggi definit.	2	14	—	1	1	—	—	1	1	20
----------------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2) : 158646 : 22 = 7211

Seggi	2	14	—	1	—	—	—	—	—	17
Resti	2673	6295	4065	714	4891	804	4662	5674	6281	

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	2673	6295	4065	714	4891	804	4662	5674	6281
Seggi definit.	2	15	—	1	—	—	—	1	1	20

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 158646 : 25,20 = 6295

Nota: dividendo per 25 si assegnano 19 seggi, per 26 si assegnano 21 seggi: perciò si divide per 25,20.

Seggi	2	17	—	1	—	—	—	—	—	20
Resti (che non valgono)	4505	234	4065	1630	4891	804	4662	5674	6281	

SISTEMA V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
:	17095	107249	4065	7925	4891	804	4662	5674	6281
:	<u>5847</u>	<u>53624</u>	2032	<u>3962</u>	2445	402	2331	2837	3140
:	5698	35749							

:	17	6308
:	18	<u>5958</u>

Seggi	2	17	—	1	—	—	—	—	—	20
-------	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----

Risultati elettorali del 1952: numero seggi da assegnare: 22.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTALE
Voti	23864	8817	112602	3227	3455	9996	456	6013	609	5335	173874

SISTEMA I

Quoziente naturale: 173874 : 22 = 7903

Seggi	3	1	14	—	—	1	—	—	—	—	19
Resti	155	414	1960	3227	3455	2093	456	6013	609	5335	
Seggi definit.	3	1	14	—	1	1	—	1	—	1	22

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1): 173874 : 23 = 7559

Seggi	3	1	14	—	—	1	—	—	—	—	19
Resti	1187	758	6776	3227	3455	2437	456	6013	609	5335	

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	1187	758	6776	3227	3455	2437	456	6013	609	5335
Seggi definit.	3	1	15	—	—	1	—	1	—	1	22

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2) : 173874 : 24 = 7244

Seggi	3	1	15	—	—	1	—	—	—	20
Resti	2132	1073	3942	3227	3455	2752	456	6013	609	5335

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	2132	1073	3942	3227	3455	2752	456	6013	609	5335
---	---	------	------	------	------	------	------	-----	------	-----	------

Seggi definit.	3	1	15	—	—	1	—	—	1	—	1	22
----------------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	---	----

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 173874 : 27 = 6439

Seggi	3	1	17	—	—	1	—	—	—	22
Resti	4547	1878	3139	3227	3455	3557	456	6013	609	5335

(che non contano)

SISTEMA V

:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	23864	8317	112602	3227	3455	9996	456	6013	609	5335
:	2	11932	4158	1613	1727	4998	228	3006	304	2667
:	3	7954	2772	37534	3332	2004				

:	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
:	18	6623	6255							

Seggi	3	1	17	—	—	1	—	—	—	—	22
-------	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---	----

Risultati elettorali del 1956: numero seggi da assegnare: 22.

Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTALE
Voti	4203	10826	7774	11607	124165	27677	1669	1186	1416	2281	192804

SISTEMA I

Quoziente naturale: 192804 : 22 = 8763

Seggi	—	1	—	1	14	3	—	—	—	19
Resti	4203	2063	7774	2844	1483	1388	1669	1186	1416	2281
Seggi definit.	1	1	1	2	14	3	—	—	—	22

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1) : 192804 : 23 = 8382

Seggi	—	1	—	1	14	3	—	—	—	19
Resti	4203	2444	7774	3225	6817	2531	1669	1186	1416	2281

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	4203	2444	7774	3225	6817	2531	1669	1186	1416	2281
Seggi definit.	1	1	1	1	15	3	—	—	—	—	22

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2) : 192804 : 24 = 8033

Seggi	—	1	—	1	15	3	—	—	—	20
Resti	4203	2793	7774	3574	3670	3578	1669	1186	1416	2281

Ripartizione resti secondo il metodo d'Hondt

:	1	4203	2793	7774	3574	3670	3578	1669	1186	1416	2281
Seggi definit.	—	1	1	1	1	16	3	—	—	—	22

SISTEMA IV

Quoziente corretto: 192804 : 25 = 7712

Seggi	1	1	1	1	16	3	—	—	—	22
Resti (che non valgono)	4203	3114	62	3895	773	4541	1669	1186	1416	2281

SISTEMA V

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
:	4203	10826	7774	11607	124165	27677	1669	1186	1416	2281
:	2101	5413	3887	5803	62082	13838				
:	3	3608			41388	9225				
:	4				31041	6919				
:	5				—	—				

- : 15
- : 16
- : 17
- : 18

Seggi	1	1	1	1	16	3	—	—	—	22
Liste	1	2	3	4	5	6	7	8	TOTALE	
Voti	6514	12217	7544	14687	817	132352	2839	30277	207247	

Risultati elettorali del 1960: numero dei seggi da assegnare: 22.

SISTEMA I

Quoziente naturale: 207247 : 22 = 9420

Seggi	—	1	—	1	—	14	—	3	19
Voti	<u>6514</u>	2797	<u>7544</u>	<u>5267</u>	817	472	2839	2017	
Seggi definit.	1	1	1	2	—	14	—	3	22

SISTEMA II

Quoziente corretto (+ 1): 207247 : 23 = 9010

Seggi	—	1	—	1	—	14	—	3	19
Resti	6514	3207	7544	5677	817	<u>6212</u>	2839	3247	

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	<u>6514</u>	3207	<u>7544</u>	5677	817	<u>6212</u>	2839	3247
Seggi definit.	1	1	1	1	—	15	—	3	22

SISTEMA III

Quoziente corretto (+ 2): 207247 : 24 = 8635

Seggi	—	1	—	1	—	15	—	3	20
Resti	6514	3582	7544	6052	817	2827	2839	4372	

Ripartizione seggi residui secondo il metodo d'Hondt

:	1	<u>6514</u>	3582	<u>7544</u>	6052	817	2827	2839	4372
Seggi definit.	1	1	1	1	—	15	—	3	22

P.S.: Infine si fa notare che il sistema attualmente in vigore (sistema secondo) e il sistema terzo contengono l'applicazione del metodo d'Hondt sui resti. Come è dimostrato nel promemoria allegato al disegno di legge n. 98: « Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, sulla composizione ed elezione degli organi delle Amministrazioni comunali », il sistema d'Hondt applicato esclusivamente sui resti, ha portato al grave inconveniente che si era verificato nelle ultime elezioni del Comune di Trento, che cioè una lista che ha ottenuto minor numero di voti, ha ottenuto maggior numero di seggi di altre due liste che logicamente avrebbero dovuto essere favorite rispetto alla prima, avendo ottenuto più voti.

Si fa presente quindi l'opportunità che il sistema venga modificato per evitare che simili inconvenienti si verifichino per la elezione del Consiglio regionale.

